

## RESOCONTO STENOGRAFICO

237.

### SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	21737	<b>Proposte di legge costituzionale</b> (Se- guito della discussione):	
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa</b> .	21737	Proposte di legge costituzionale: ALMI- RANTE ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'arti- colo 96 della Costituzione e modi- fica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); Bozzi ed altri: Modi- ficazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (129); SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (348); BATTAGLIA ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamen- tare (1074); LABRIOLA ed altri: Nuova	
<b>Disegni di legge:</b>			
(Autorizzazione di relazione orale) .	21760		
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	21738		
<b>Disegni di legge di conversione:</b>			
(Autorizzazione di relazione orale) .	21760		
<b>Proposte di legge:</b>			
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	21738		

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

	PAG.		PAG.
disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722).		<b>Interrogazioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	21738, 21744, 21749, 21758, 21760	(Annunzio) . . . . .	21761
CIOCE DANTE, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	21758	<b>Ordine del giorno della seduta di do-</b> <b>mani</b> . . . . .	21761
FELISETTI LUIGI DINO (PSI) . . . . .	21744		
FERRARA GIOVANNI ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . . .	21738	<b>Ritiro di documenti del sindacato</b>	
LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Presidente</i> <i>della Commissione</i> . . . . .	21750	<b>ispettivo</b> . . . . .	21762

**La seduta comincia alle 16,30.**

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

#### **Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Costa è in missione per incarico del suo ufficio.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 823 — Senatori SAPORITO ed altri: «Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2372) (*con parere della V e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

##### *III Commissione (Esteri):*

S. 912 — «Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (2345) (*con parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

##### *X Commissione (Trasporti):*

LABRIOLA ed altri: «Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di pietra naturale e la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'usura dei tratti viari interessati» (2271) (*con parere della I, della II, della V e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

##### *XII Commissione (Industria):*

«Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche» (2288) (*con parere della I, della II, della V e della IX Commissione*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

*IV Commissione (Giustizia):*

CASINI CARLO: «Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (1804); CRESCO ed altri: «Norme per l'immissione in ruolo di personale addetto al servizio automezzi del Ministero di grazia e giustizia (2026) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

*(Così rimane stabilito).*

*XII Commissione (Industria):*

Sen. POLLIDORO ed altri: «Legge quadro per l'artigianato» *(approvato dal Senato in un testo unificato)* (1791) e collegati nn. 391-714-770-826-1206 *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*;

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale: Almirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli**

**12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (129); Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (348); Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare (1074); Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione; Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione; Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare; Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento.

Come la Camera ricorda, la discussione sulle linee generali ha avuto inizio nella seduta del 22 ottobre scorso ed è proseguita nelle sedute del 23 e del 26 ottobre. Riprendiamo quindi la discussione stessa che, a' termini del calendario, deve concludersi nella seduta in corso.

È iscritto a parlare l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, non ho difficoltà a confessare che ho avuto qualche dubbio sul se esercitare la facoltà che lei mi ha concesso. La complessità della materia, la stagione nella quale l'oggetto di questo progetto di legge di revisione costituzionale viene all'esame dell'Assemblea stavano per trattenermi. Ho ritenuto, tuttavia, prevalenti in questo momento le ragioni del dovere di un par-

lamentare di esprimersi su questioni così importanti e così decisive per la effettività della democrazia rappresentativa nel nostro paese e per la garanzia dei poteri e dei diritti del Parlamento. Prevalente soprattutto la necessità di dare una risposta reale alle domande che emergono dalla società civile. Sono domande molto incalzanti, serie, forti e motivate; esse chiedono che le nostre istituzioni corrispondano alle caratteristiche di fondo, alle ragioni ed ai principi dello Stato di diritto.

Lo spessore dei temi e dei valori in discussione è quello che questa Assemblea, lei, signor Presidente, e i colleghi non hanno affatto difficoltà ad individuare. Credo che occorra anche attribuire, fin da questo momento, l'importanza che merita alla questione della imprevedibilità degli istituti che vengono ad essere proposti come sostitutivi di quelli attuali. Quali sono gli effetti che le modifiche possono produrre, e non soltanto in ordine a quella che sarà la posizione costituzionale di questa e dell'altra Assemblea, circa le questioni relative alle prerogative parlamentari? Quali sono gli effetti che produrrà questa proposta di revisione sull'aspetto generale del sistema, sui rapporti di potere tra Parlamento e autorità giudiziaria?

Mi rendo conto, signor Presidente, che incombe su questa discussione la questione morale, questione grave, decisiva per le sorti della democrazia italiana, questione che è stata posta con forza, con molta ansia, con molta fermezza dalla parte politica alla quale appartengo, dall'opposizione di sinistra (dai compagni del gruppo comunista e da noi), ma per fortuna non soltanto dall'opposizione di sinistra. È una questione che credo sia oggi fondamentale per le sorti della nostra democrazia. A tale questione bisogna dare una risposta, una soluzione.

Certo, avrei preferito che questa discussione sulle immunità parlamentari si svolgesse in un altro clima, con minore tensione politica, anche se con uguale tensione morale e ideale. Ma tant'è: la vita politica impone dibattiti, voti, deliberazioni che sono certamente cadenzate sulla

base delle pressioni che i cittadini e l'opinione pubblica esercitano sugli organi istituzionali. E noi, pure in questo clima arroventato, così denso di implicazioni politiche e morali, dobbiamo cercare di individuare con serenità quali siano i valori in gioco, quali siano le questioni reali, che cosa si possa e si debba fare per risolvere il problema attuale delle prerogative del Parlamento.

So benissimo — tutti sappiamo benissimo — che si confrontano su questo tema due valori ugualmente alti della civiltà giuridica nelle democrazie rappresentative: il valore dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il valore della prerogativa della rappresentanza politica, cioè il valore del potere reale ed effettivo che un'Assemblea parlamentare deve poter esercitare, deve poter usare, ma in misura tale da non rompere l'ordine generale dei principi che reggono uno Stato di diritto.

A questo proposito, credo sia necessaria qualche riflessione sul principio, sull'ideale dell'uguaglianza di fronte alla legge, che è una premessa, certo, ma anche una promessa dello Stato di diritto. È sempre realizzato questo valore? Questo ideale resta ancora tale o è già un dato dell'esperienza comune, constatabile sempre, sperimentato ogni volta che sia possibile, un valore sempre vissuto? E, se è sempre vissuto, perché allora ne discutiamo tante volte, ogni qualvolta si ponga una questione valutabile in termini implicativi dei principi dello Stato di diritto? Noi sappiamo che, quando i valori sono veramente tali da permeare una istituzione, essi non sono mai messi in discussione. Noi, invece, ne discutiamo. Ne abbiamo discusso negli anni scorsi di fronte all'insorgenza del terrorismo; ne discutiamo ogni qualvolta venga posto veramente in crisi qualcuno dei fondamenti sociali, culturali, giuridici del nostro ordinamento. Mi chiedo, infatti, se vi sia qualcuno che si sente di affermare che il valore dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sia un valore tale da consentire di poter tranquillamente ritenere che non vi sia più

altro da fare che constatarlo e ritenerlo altro valido per sempre.

Ma vi è una domanda in più che io pongo a questa Assemblea: l'ideale di uguaglianza, questo principio che si è andato consolidando e che si consolida via via, non si è affermato in modo corrispondente alla forza man mano acquisita dai parlamenti? Forza che ha voluto i parlamenti garantiti, appunto, dall'istituto della insindacabilità degli atti, delle opinioni, dei voti e da quello della immunità parlamentare. Credo che occorra insistere perché si rifletta su questo dato storico certamente indiscusso: a misura che lo Stato di diritto si è affermato, abbiamo visto accrescersi la posizione dei parlamenti, come posizione di un organo che viene esentato, che è appunto per ciò garantito e «indennizzato», rispetto a quanto prevede e dispone la legge comune. È una contraddizione, è un paradosso? Astrattamente lo è, ma è la stessa storia dei parlamenti che evidenzia tale contraddizione, che non è certo la sola esistente. È forse una delle contraddizioni che caratterizza l'attuale fase istituzionale della formazione storico-sociale nella quale viviamo.

Non credo che sia il caso, a questo punto, di citare testi molto celebrati e giustamente celebrati. Ma ritengo che debba tuttavia essere ricordato che, per esempio Finer, un grande storico delle istituzioni inglesi, ha scritto che «ogni contesa sui privilegi dei *Lords* e dei Comuni deve essere decisa secondo gli usi e le consuetudini del Parlamento e non secondo le leggi dei tribunali del Regno...». E Blackstone affermava alla Camera dei comuni che è dovere della stessa «ammettere e sostenere che le decisioni del Parlamento, la loro esecuzione, sono sempre conformi alla legge, anche se si tratta di una legge diversa da quella che vige per i Comuni d'Inghilterra...». Se si dovesse però constatare, signor Presidente, che l'uguaglianza di fronte alla legge è il prodotto della sottrazione alla legge comune di coloro che tale uguaglianza devono perseguire e realizzare — perché questa sottrazione è non solo storicamente provata,

ma anche strutturalmente connessa alla garanzia dell'uguaglianza di tutti i cittadini —, ci troveremmo probabilmente di fronte alla bancarotta teorica e ideale dello Stato di diritto e della democrazia rappresentativa.

Dico queste cose perché vorrei sottolineare ancora una volta, con forza, la complessità dei problemi che abbiamo di fronte; problemi che non credo possano essere risolti soltanto sull'onda dell'emozione derivante dall'uso stravolgente, intollerabile, che delle prerogative parlamentari è stato fatto anche in questa Camera, in questa Assemblea, nei trent'anni di vigenza della Costituzione repubblicana. Certo, noi sappiamo, poiché ci soccorre la teoria costituzionalistica, che la contraddizione sulla quale ho insistito è teoricamente ed ideologicamente risolta escludendo che l'insindacabilità e l'immunità possano essere fatte valere come privilegi personali. Si è giunti, infatti, a teorizzare che esse sono garanzie funzionali, perciò riferite e riferibili all'organo nel suo complesso e non al singolo. È un passo avanti molto serio, ma non risolutivo: perché è stato fatto senza tenere conto della irriducibilità all'organo della prerogativa che le costituzioni assicurano ai membri del Parlamento.

C'è sempre un momento individuale, personale, che la prerogativa finisce con il dover tutelare; e questo deriva dalla problematicità del rapporto tra Stato di diritto, eguaglianza di fronte alla legge e potere del Parlamento. L'organo parlamentare, di fatto ogni Assemblea parlamentare, è organo politico. La funzione che svolge — stiamo parlando infatti di prerogative di funzione — non è di per sé tale da rendere queste Assemblee entità «angelicate»: anche perché la lotta politica è quella che conosciamo. Gli storici del parlamentarismo inglese ci insegnano che le prerogative e le immunità sono state terreno e strumento di scontro, avente ad oggetto la battaglia politica concreta; e ci elencano i casi clamorosi di uso, ad esempio, dell'*impeachment* come strumento di parte o di partito, fin dai tempi di Edoardo IV. Si tratta di vicende

che si ripetono puntualmente, poiché non potrebbero non ripetersi. Ed allora, ci si chiede se attribuire all'organo la prerogativa, e quindi il potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti perché la prerogativa possa essere fatta valere, non significhi, in ultima istanza, attribuire tale potere alla maggioranza e non possa quindi comportare anche un uso del potere connesso alla prerogativa per fini riconducibili solo alla lotta politica contro una minoranza, contro un singolo parlamentare.

Ecco perché non può identificarsi la prerogativa, tutta intera e senza residui, nell'organo, senza che cioè vi sia un qualche momento che attenga alla sfera del membro del Parlamento, il quale d'altra parte è organo del Parlamento stesso, se è vero come è vero che quest'ultimo è sempre un organo complesso.

Signor Presidente, a questo punto io credo che si debba anche considerare quello che accade nella vicenda costituzionale contemporanea. Non vi è dubbio che una delle grandi conquiste della storia contemporanea sia stata quella dell'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo: una indipendenza che è costata lotte dure e che è un valore acquisito della civiltà giuridica alla quale ci richiamiamo. Ma questa indipendenza ha posto altri problemi, molto seri. Qualunque sia, infatti, la vicenda concreta, qualunque sia la forza di valori come quello dell'uguaglianza di fronte alla legge, il rapporto tra Parlamento e altri organi è sempre un rapporto di potere: la *puissance*, di cui parlano i francesi, e che è insieme potere giuridico e potere di fatto, riemerge nella sua corposità, nella sua ambiguità, nella sua complessità, anche in una materia come questa; e non potrebbe essere altrimenti.

Non può non esserlo che in riferimento alla conquista di cui parlavo poc'anzi, la conquista e l'indipendenza della magistratura; conquista che alcuni studiosi, alcuni frettolosi commentatori, ritengono che sia ormai tale da poter ritenere che l'immunità parlamentare e l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi costi-

tuisca un residuo storico da relegare nella spazzatura delle istituzioni obsolete, il che non è vero. Non riferisco una mia opinione, ma quella di un costituzionalista molto serio, di cultura liberaldemocratica, e noi sappiamo che coloro i quali sentono il fascino di questa cultura sono tendenzialmente portati ad essere dei garantisti e quindi anche a sopravvalutare la funzione e il ruolo dell'ordine giudiziario. Ebbene questo studioso, il professore Zagrebelsky, commentando l'opinione di coloro i quali ritengono che l'istituto dell'immunità sia da abbandonare, dice che «questo modo di vedere la questione è eccessivo perché sottovaluta l'omogeneità di fondo che, anche per ragioni di contesto sociale e non necessariamente per l'esistenza di strumenti giuridici di condizionamento, tende a crearsi tra le forze politiche dirigenti e i vertici organizzativi della magistratura. Da questo punto di vista l'esigenza di garanzia dei deputati e massimamente di quelli di opposizione appare tutt'altro che sorpassata, ma, d'altra parte, proprio l'indipendenza conquistata dalla magistratura rispetto al potere politico è stata la premessa, se non la causa, dell'assunzione di un ruolo "politico" — insisto su questa definizione — autonomo, nonché della formazione dei diversi indirizzi latamente politici».

Tutti sappiamo che in realtà ogni espressione giuridica, ogni manifestazione del volere giuridico, anche se incorporato e consacrato nella legge, è espressione di potere politico. L'interpretazione non può essere che quella che sempre è stata: mai è avulsa, perché mai può essere avulsa, da quella che è la concezione del mondo dell'interprete; mai lo è stato e mai potrebbe esserlo, visto che l'interpretazione giuridica non è un'operazione da fare con il *computer*.

Ma voglio riferire un'altra importante riflessione dello stesso studioso che ho dinanzi citato e che aggiunge: «Entro certi limiti l'azione del potere giudiziario può essere strumento, o se si vuole può essere strumentalizzata, per interessi sostanziali esterni alla magistratura. Basta far riferimento alla consapevolezza che

ciascuno di noi certamente ha del fatto che molte iniziative giudiziarie sono promosse dall'esterno a fini di lotta tra gruppi di potere, fra ceti, fra interessi organizzati. Il magistrato si trova incolpevole pedina di vicende il cui significato lo trascende: tanto più che — devo osservarlo — nel nostro ordinamento l'azione penale è obbligatoria.

Signor Presidente, ho finito con le citazioni e con le considerazioni di ordine generale; non voglio tediare questa Assemblea, tra l'altro non molto affollata, e formulerò soltanto alcune considerazioni in riferimento al testo al nostro esame.

Sono convinto della necessità politica e morale di riformare l'istituto previsto dall'articolo 68 della Costituzione, di riformarlo radicalmente. Ma in nessuna materia come in questa sono necessarie l'audacia e la prudenza. È necessaria l'audacia per innovare così profondamente da rispondere alla domanda dei cittadini, al senso di intollerabilità da parte dei cittadini di quello che si sa che accade nella sfera del politico. È necessaria la prudenza per corrispondere alla necessità storica, politica, costituzionale, ideale, di evitare che il Parlamento possa essere oggetto di una tendenza a comprimerlo, a deprimerlo o a renderlo esposto alle iniziative, agli attacchi di altri poteri, anche esterni ai poteri dello Stato. Per questo credo che occorra considerare molto attentamente il testo che abbiamo di fronte, un testo che certamente modifica la formula originaria, che il costituente volle, dell'articolo 68 della Costituzione, una formula che in astratto sarebbe perfetta e sarebbe da confermare fino in fondo se non fosse stata stravolta radicalmente da ciò che è accaduto in questi trent'anni, dall'uso irresponsabile e moralmente condannabile che di essa è stato fatto in quest'aula troppe volte. Proprio per l'uso fattone, l'immunità parlamentare, così come si presenta oggi, è ritenuta, giustamente, dall'opinione pubblica come un fatto dal quale origina poi il processo di delegittimazione delle istituzioni parlamentari e delle istituzioni democratiche nel loro complesso.

Il testo vi è noto, è un testo che a me sembra molto compatto, troppo racchiuso, più sensibile alle generalizzazioni correnti e alle correnti improvvisazioni semplicistiche che rispettoso di quelle che dovrebbero essere le esigenze di un dosaggio adeguato dei due valori, eguaglianza di fronte alla legge e prerogative funzionali, posizione del Parlamento nel sistema. Per la verità, io avrei preferito un testo più articolato, concettualmente più articolato, volto a distinguere di più, a discernere, a regolare le fattispecie così come esse sono, nella loro diversità. Avrei preferito una differenziazione rispetto a quella che è stata invece la proposta del relatore, al quale invio in questo momento un saluto molto cordiale, un augurio molto vivo, avendo saputo che oggi è indisponibile per l'incidente accorsogli; mi fa piacere cogliere questa occasione per inviargli l'ansiosa cordialità mia per il suo stato di salute. Dicevo: il relatore non ha voluto o non ha potuto raccogliere qualche sollecitazione che pure in Commissione era stata fatta da chi parla, quella di tentare la via delle distinzioni. Come è possibile distinguere? Lo dirò di qui ad un minuto, perchè in questo momento mi preme far riferimento al testo nel modo in cui si presenta, nella sequenza delle disposizioni che ci offre.

C'è un primo comma che credo sia da considerare con favore, a certe condizioni. Il primo comma del testo che viene proposto introduce nella disciplina costituzionale l'irresponsabilità dei membri del Parlamento non solo per i voti dati e le opinioni espresse, ma anche per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. Così recita testualmente. La domanda che io mi pongo è questa: quali atti? Tutti? Certamente tutti quelli che possono essere posti in essere da un parlamentare. Ma in quanto questo parlamentare si sente rappresentante della nazione, o in quanto si sente un politico, che magari svolge la funzione di gestire, di essere cioè, per esempio, un uomo politico che tende a procurare — auspico legittimamente — fondi per l'attività politica, fondi necessari per sostenere il proprio

partito, la propria formazione, per incrementare il finanziamento pubblico? L'espressione usata copre troppo, va al di là del segno. È per questo che credo debba essere emendata nel senso di renderla più rigorosa, per escludere attività che sono possibili e tante volte esercitate da molti parlamentari, ma che possono indurre a commettere reati.

Non vorrei che questi reati fossero poi ricompresi nella irresponsabilità del cittadino eletto alla carica parlamentare. Ecco perché ritengo che questa espressione debba essere integrata, e che dopo la parola «funzioni» debba essere aggiunta la parola «rappresentative».

Mi sembra che questa formulazione sia tale da escludere automaticamente, per quanto riguarda il cittadino eletto a funzioni parlamentari, ogni attività di gestione, ogni attività che non sia quella di rappresentare il corpo elettorale, intesa questa funzione nel suo significato più ampio, in modo tale, cioè, da consentire al parlamentare di esercitare anche funzioni che magari al cittadino singolo sono precluse, funzioni rappresentative di interessi, di ideali, di domande che possono anche turbare qualche interprete della legge penale più sensibile al formalismo che alla sostanza dell'azione politica. Questa espressione «atti» deve infatti, a mio parere, coprire le proiezioni, gli sviluppi, le modifiche, le riforme che il potere legislativo può determinare, anche se sono riforme soltanto possibili e neanche attuali, anche se sono riforme auspicate, volute da una minoranza, e non accettate, o che rappresentano interessi minoritari, che hanno bisogno di azioni anche clamorose, di testimonianze perché possano essere recepite e valutate dall'opinione pubblica più vasta. È per questo che sono d'accordo ad includere questa espressione, a condizione che essa sia tale da identificare nella sola attività di rappresentanza quella esente da responsabilità penale.

Ma vengo all'altra questione, quella di fondo, l'innovazione che il testo propone. Io penso che, al di là di ogni discussione sul significato che ha assunto nell'ordina-

mento italiano questo istituto molto strano che si chiama silenzio-assenso — istituto che non voglio in questa sede definire, che non mi interessa criticare — questo meccanismo possa anche essere adottato, possa essere oggetto della riforma che dovremo votare. Avrei voluto però che questo meccanismo del silenzio-assenso non fosse adottato per qualunque fattispecie.

Bisogna dire, infatti, con molta franchezza, che vi sono dei reati che turbano certamente l'opinione pubblica e che certamente vanno perseguiti in modo tale da dare a chi ne sia imputato il minimo di copertura. Per questi reati, dunque, va benissimo il meccanismo proposto dall'onorevole Galloni sulla scorta di proposte di legge presentate da diverse parti politiche. Ma quali sono questi reati? Proprio tutti? Credo di no. Ritengo che questo meccanismo vada benissimo e sia giusto introdurlo nel nostro ordinamento per due tipi di reati: quelli contro il patrimonio e quelli commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, di reati che turbano l'opinione pubblica ed è assurdo ed intollerabile che possano essere commessi da membri del Parlamento. Quando questo accade, la copertura derivante dalla posizione di parlamentare deve essere minima.

Mi rendo conto perfettamente, signor Presidente, e non ho dunque difficoltà ad ammettere che, anche attraverso imputazioni di questo tipo, è possibile perseguire un parlamentare, ma in questo caso deve valere il principio opposto, quello della trasparenza, della indiscutibile posizione morale del parlamentare rispetto a reati di questo tipo.

Per tutti gli altri reati, però, avrei preferito il mantenimento dell'attuale meccanismo con alcune modifiche tese a superare gli inconvenienti lamentati, che io stesso ho denunciato. Ad esempio, si potrebbe rendere obbligatoria la deliberazione da parte dell'Assemblea entro un dato termine. I 120 giorni proposti ritengo vadano benissimo; a tal fine è sufficiente introdurre in questo articolo una

espressione già contenuta in altri articoli della Costituzione, stabilendo, ad esempio, che l'Assemblea è convocata «di diritto» entro 120 giorni dalla comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, avrei auspicato ed auspicherei che l'autorizzazione — e non il silenzio-assenso — venisse deliberata sulla base di una proposta la cui formulazione sia più incline alla concessione dell'autorizzazione che non al suo diniego, diversamente dalla prassi instaurata nei due rami del Parlamento, secondo la quale se la proposta di concedere l'autorizzazione formulata dalla Giunta non viene approvata dall'Assemblea, l'autorizzazione stessa si intende negata. Credo che occorrerebbe rovesciare questa impostazione e fare in modo che vi sia, comunque, una pronuncia positiva o negativa con la formulazione della questione dinanzi all'Assemblea che privilegi — ripeto — la concessione della autorizzazione e non il suo diniego.

E vengo all'ultima questione. Il testo innova profondamente la tradizione parlamentare italiana e non solo italiana, i principi, lo stesso significato della elezione di un rappresentante in Parlamento li dove prevede la necessità dell'autorizzazione all'arresto ed a procedere per la prosecuzione di procedimenti penali già in corso all'atto della candidatura ovvero nel corso di detenzione per sentenze pronunciate prima dell'elezione.

Ho già detto in Commissione e ripeto qui che, ove una disposizione di questo tipo fosse stata adottata nello Statuto albertino, non avremmo mai avuto parlamentari dal nome di Garibaldi, di Andrea Costa, di Filippo Turati, di Bissolati, di Amilcare Cipriani. Dico questo solo perché io mi ispiro grosso modo alla parte politica che ha avuto come parlamentari uomini della sinistra storica italiana? Perché mi sento profondamente legato alla tradizione di Andrea Costa o di Filippo Turati? No, non è solo per questo. È perché credo che nelle Costituzioni contemporanee, negli ordinamenti in cui viviamo; la democrazia come principio e come sviluppo è, invece, tutta racchiusa,

è un valore tutto costretto nell'ambito, sotto l'usbergo dell'ordinamento costituito. È, infatti, una democrazia «costituita» nell'ambito, nelle forme, nei limiti previsti e sanciti dalle leggi anche costituzionali. E la sovranità popolare è sempre limitata, all'interno di questo tipo di democrazia. Una sola volta riesce a forare la cappa che la costringe all'interno di un dato ordinamento; una sola volta riesce ad esprimersi pienamente anche in queste forme di democrazia. E lo fa quando procede ad elezioni-protesta, quando in questo modo esprime esigenze reali della gente, esprime volontà di cambiamento, di trasformazione; esprime valori non ancora canonizzati ma che è possibile canonizzare nell'ordinamento.

È per queste ragioni che io ritengo che soprattutto questa parte del testo proposto meriti di non essere approvata; ed è per queste ragioni — e per le altre che ho avuto l'onore di esporre — che io mi permetterò di presentare emendamenti volti a raggiungere gli obiettivi che modestamente ho indicato, sperando nel conforto, nell'adesione di quest'Assemblea (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Il destino, la sorte dei relatori è in genere quello di ricevere un po' di lodi per lo sforzo e la capacità dimostrati nella stesura della relazione, e di essere però esposti inevitabilmente a critiche, proprio perché hanno stimolato la discussione.

E credo che questa sorte, soprattutto in un clima di questo genere, tocchi anche al collega Galloni, al quale esprimo, associandomi al collega Ferrara, auguri di pronta valetudine, essendo l'immunità da ogni malattia garanzia molto più preziosa che non il tipo di immunità di cui stiamo discutendo, attinendo alla salute ed alla vita e non ad altre manifestazioni pur pregevoli.

Dicevo che anche farò nei confronti di questa relazione alcuni rilievi, sia di lode sia di critica. Non mi addentrerò nelle

questioni di carattere istituzionale, così come ho sentito fare da molti colleghi, perché in larga misura da un lato sono d'accordo con quanto è stato detto, dall'altro il tentativo di raggiungere soluzioni che possano appagare ognuno di noi appartiene quasi alla sfera dell'impossibile.

Le lodi riguardano, rispetto all'assunto della relazione del collega Galloni, il quale ha espresso in questo modo il pensiero generale di tutta la Camera, ed in particolare della Commissione affari costituzionali, alcune affermazioni di principio circa la valenza costituzionale di questo istituto. E lo dico con riferimento ad alcune espressioni che trovo nella stessa relazione, quale per esempio questa: «Per questo il permanere dell'istituto dell'immunità parlamentare si giustifica anche nell'epoca attuale, a condizione però che tale istituto sia utilizzato come strumento eccezionale di difesa dell'autonomia del potere legislativo, e non come mezzo per assicurare un ingiusto privilegio ai singoli parlamentari». In un'altra espressione si riconferma un principio, credo da tutti conosciuto ed applicato, cioè che questa è una prerogativa propria del Parlamento nella sua collegialità, che può concederla o meno sulla base di una valutazione politica, non mai sulla base di una richiesta del singolo, ancorché questa prassi della richiesta, della rinuncia o di quant'altro sia largamente praticata, non solo come espressione di un doveroso opinamento sulla questione che può interessare il singolo verso il Parlamento, ma spesso anche con altre finalità.

Dico tutto questo ad avvio iniziale della questione, perché non posso non sottolineare alcune dichiarazioni molto pesanti, molto delicate e molto gravi che ho sentito in una recente seduta. Mi riferisco alla seduta di martedì scorso, allorché esaminammo alcune richieste di autorizzazione a procedere. In quella occasione — qualcuno potrà dire che a me interessa il caso, ma così non è — ho sentito queste dichiarazioni: «Richiamo il pericolo di un vostro voto — diceva il collega Fracchia, che è persona ad alto livello in questa

sede, è un collega molto competente, molto qualificato, rappresentativo di un partito che si espone in giudizi di questo genere (e quindi maggior rilievo assume l'accentuazione di questo passo) — il pericolo che con un vostro voto di diniego dell'autorizzazione a procedere si delegittimi il giudice che sta celebrando oggi in Torino il relativo processo. Noi squalificheremo questo giudice, noi metteremo in gravi condizioni il rapporto tra Parlamento e autorità giudiziaria. Un voto diverso, un voto di concessione dell'autorizzazione a procedere significherebbe invece un segnale preciso che vogliamo andare nella direzione del risanamento e del rinnovamento nel paese».

Spero, e credo, che espressioni di questo genere abbiano potuto rispondere ad una nobile passione del momento perché, se le dovessi assumere come collocazione specifica e puntuale sul punto che ci sta interessando, la più rilevante delle affermazioni dell'interdipendenza (cioè esattamente il contrario dell'autonomia del legislativo — sacrosanta — è di quella altrettanto sacrosanta del giudiziario), la vedremmo qui sistematicamente compromessa, disattesa, negata, fino al punto di doverci preoccupare tutte le volte — perché qui il discorso è fatto a livello di istituto e non di caso specifico — di creare una contrapposizione tra il legislativo ed il giudiziario, ogni qualvolta si tratti di discutere in tema di autorizzazioni a procedere. Credo che debba valere il principio generale che Ferrara, per esempio, ha affermato poc'anzi, e che molti altri hanno affermato, e cioè che ognuno di questi due ordini o organi è autonomo ed indipendente nell'ambito della propria posizione. Ritengo che questa debba essere la preoccupazione dalla quale essere animati: il giudiziario faccia le sue scelte nella sua piena autonomia, senza alcuna preoccupazione di quello che può venire dal legislativo; il legislativo faccia le proprie scelte in termini di responsabilità ma anche di autonomia, senza alcuna preoccupazione. Questo è l'equilibrio dei poteri nell'ambito del nostro ordinamento. Non dico altro su questo argomento, perché

non vorrei essere frainteso. Mi premeva, però, che non restasse senza risposta un complesso di affermazioni che mi sembrano di una certa delicatezza.

Vengo, viceversa, alle questioni che attengono al testo. Io appartengo al gruppo socialista e, quindi, mi richiamo alla proposta che è stata formulata qui dal mio gruppo. Tuttavia, ritengo di dover fare alcuni rilievi nei confronti del testo al nostro esame, che è il testo maggioritario della Commissione affari costituzionali, proposto all'approvazione della Camera. Nell'ambito delle mie osservazioni, farò anch'io alcune distinzioni, come ha fatto nella seconda parte del suo intervento il collega Ferrara.

Voglio fare riferimento, innanzitutto, al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che è il solo e vero punto nel quale si può vedere una immunità sostanziale e completa. È curioso, per chi come me si accosta a questi testi provenendo da discipline diverse, ancorché vicine, notare come la Costituzione usi linguaggi e terminologie diverse con riferimento ad istituti relativamente omologhi, che talvolta nel linguaggio comune vengono addirittura confusi. A proposito del parlamentare, per i voti e le opinioni espresse si parla di «non perseguibilità». A proposito del Presidente della Repubblica (articolo 90), con riferimento non già alle opinioni ed ai voti, ovviamente, ma agli atti, si parla di «non responsabilità». Curiosa ancora è la posizione dell'articolo 96, là dove, con riferimento ai ministri, che spesso, anzi normalmente, sono anche parlamentari, si ignora la fase dell'autorizzazione e si fa riferimento soltanto alla messa in stato di accusa per reati, il che sembra collocarli in una posizione degradata rispetto alla tutela di cui gode il parlamentare, mentre non si passa mai attraverso una forma preventiva di autorizzazione a procedere, che ovviamente è assorbita dalla decisione dell'organo proponente o dalla decisione del Parlamento, che per avventura decida la messa in stato di accusa.

Ma ho detto che non voglio toccare questi temi; quindi, me ne allontano im-

mediatamente, per venire al testo. E prendo il primo punto, cioè quello della incensurabilità o non perseguibilità, meglio ancora, che è l'oggetto del primo comma dell'articolo 68.

Il testo proposto differisce dal testo attualmente vigente esclusivamente nel punto in cui propone di aggiungere le parole «gli atti compiuti». Oltre a non essere perseguibile il membro del Parlamento per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, in questo caso diventerebbe non perseguibile anche per gli atti compiuti.

Io credo che questa sia una innovazione molto profonda, molto notevole, molto ponderosa, perché il concetto che è insito nelle due espressioni «opinioni espresse» e «voti dati» nell'esercizio delle funzioni attiene al momento ideologico. Il voto è un atto, in fondo, ma le opinioni sono un contributo di discussione al fine di promuovere una certa conclusione. Per quanto riguarda gli atti, viceversa, l'aggiunta non avrebbe senso, qualora significasse la stessa cosa, per cui, parlando di atti, si fa riferimento a qualcosa che è diverso dalle opinioni e dai voti. I riferimenti, quindi, che trovo nel contesto della relazione riguardano istituti come la proposta di legge e l'interrogazione. A questo punto, però, scatta immediatamente l'ambito entro il quale queste opinioni, voti ed atti diventano non perseguibili, in quanto si dice: «nell'esercizio delle funzioni».

Ma qual è la funzione del parlamentare? Se si tratta di quella strettamente legislativa, l'interrogazione non ne fa parte; se si tratta di quella espressamente prevista dal contesto costituzionale, allora, ad esempio, l'obiezione che è stata sollevata dalla Corte di cassazione a sezioni riunite a proposito del tipo di tutela di cui gode il parlamentare quando è membro di Commissioni bicamerali di inchiesta con poteri paragiudiziari non esiste più ed inutilmente, io credo, riusciremmo a pensare — come si dice nel contesto della relazione — che, viceversa, questa copertura immunitaria vi sarebbe, con riferimento a tali atti, stante la sem-

plice aggiunta dell'espressione «gli atti compiuti oltre alle opinioni espresse ed ai voti dati».

Desidero esporre, infine, un ulteriore argomento su questo punto, che è il seguente: nella proposta di legge del collega Labriola si fa ricorso, fermo restando il tipo di previsione relativa a «espressioni, voti ed atti compiuti nell'esercizio delle funzioni», alla dizione «in qualsiasi sede». Questa affermazione, contenuta nella proposta di Labriola, significa, se la logica ha un senso, che l'immunità di cui al primo comma, con riferimento alle opinioni, ai voti ed agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, è relativa alle funzioni che siano esercitate all'interno del Parlamento come tale. Il dire «in qualsiasi sede» — ed io sono d'accordo su questa posizione, intendiamoci bene — mette in evidenza il fatto che, se non si aggiunge la frase «in qualsiasi luogo compiute», l'unico luogo in cui siano legittimamente compiute tali funzioni è quello della ristretta sede parlamentare, forse della sola aula come tale, secondo alcune rigoristiche interpretazioni della norma. Tuttavia, poiché la Costituzione, nel testo attuale, non dice niente quanto al luogo, ma pone l'accento sulle funzioni, il punto è di rinvenire se nei voti, nelle opinioni e negli atti compiuti si sia veramente nell'esercizio delle funzioni, in modo che, a tal punto, diventa indifferente la sede in cui queste funzioni del parlamentare siano espresse, perché sarebbe la funzione, appunto, a qualificare, in sostanza, la natura dell'atto ai fini della tutela.

Mi pare, pertanto, che la proposizione contenuta nella proposta Labriola sia rispettosa del principio costituzionale relativo alla funzione e giustamente chiarificatrice. E l'esperienza ci porta a dire qualcosa in materia, in quanto, sempre nella giornata di martedì scorso, su di una di queste questioni, incidentalmente, noi abbiamo discusso ed abbiamo a maggioranza espresso un voto negativo, che è stato espresso da tutti i gruppi, proprio in ragione di una applicazione almeno analogica del principio sancito nella pro-

posta di legge Labriola, e cioè il riferimento al fatto che ci si trovi nell'esercizio delle funzioni tutte le volte che l'atto sia chiaramente compiuto nell'ambito di queste, indifferentemente dal fatto che ci si trovi nella sede propria o all'esterno di essa.

Passo ora ad esprimere le osservazioni relative al secondo comma e, in questo caso, si tratta di alcune mie puntualizzazioni. Ho letto nella relazione che, proponendosi il richiamo — stante la premessa che non si può procedere senza che la Camera di appartenenza abbia autorizzato — agli atti di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, l'intento di estendere e convalidare ulteriormente l'ambito entro il quale senza autorizzazione non è consentito l'arresto o la privazione della libertà. Io credo che la buona intenzione non sia stata realizzata nel riferimento specifico. Perché dico questo? Nel testo del 1968 si afferma che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, ciascun membro del Parlamento non può essere sottoposto a procedimento penale (trascuriamo per un momento questa parte), nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale (qui vi sono tutte le forme di privazione e di limitazione della libertà personale), o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare». Il testo attuale, con il richiamo posto all'articolo 13, viene di fatto modificato, senonché tale articolo stabilisce che «non è ammessa alcuna forma di detenzione (e qui, anche se con parole diverse, siamo nella stessa condizione), di ispezione (e questa forma è contemplata nel nuovo testo) e di perquisizione personale». Non si aggiunge altro, talché a questo punto resterebbe scoperta tutta la tutela della sottoposizione all'autorizzazione a procedere in tema, per esempio, di perquisizione del domicilio o dell'ufficio.

ALDO BOZZI. Mi sembra coerente con la nuova figura che fa dell'autorizzazione una condizione di perseguibilità, quindi ammette la possibilità di una perquisi-

zione anche ai fini di accertare se vi sia o meno un reato contestato.

LUIGI DINO FELISETTI. Posso essere d'accordo con lei sul punto; ma allora, se si tratta di una condizione di perseguibilità di un'azione già iniziata, così come si esclude la autorizzazione alla concessione della perquisizione domiciliare, non comprendo perché sia viceversa obbligatoria l'autorizzazione della Camera per la perquisizione personale. A questo riguardo, potrei citare alcuni casi. In particolare, ne ricordo uno specifico, che evoca nomi di alto rilievo, l'onorevole Giuseppe Dossetti, in relazione ad una vecchia vicenda, ed il fratello, onorevole Ermanno Dossetti, che fu oggetto di una perquisizione. La Costituzione, all'articolo 68, sottopone ad autorizzazione preventiva la perquisizione e non il sequestro: per cui il sequestro disposto dal magistrato non è censurabile per carenza di intervenuta autorizzazione. Nel caso del sequestro, l'ordine del giudice riguarda un bene determinato, mentre la perquisizione comporta la ricerca di qualcosa che non è noto all'interessato, per cui si espone lo stesso a subire un accertamento dei beni posseduti, o un'indagine sul proprio corpo (perquisizione personale) o nel luogo nel quale risiede (perquisizione domiciliare).

Sotto questo profilo, se si introducono delle modifiche, tenendo conto dei precedenti (in base ai quali rilevanti questioni hanno costituito momenti di incertezza per la disciplina della materia), tanto vale porre le cose in termini di estrema chiarezza, perché si giunga a soluzioni concrete.

Forse è la mia professione di avvocato che mi porta a tener conto della casistica, che poi rappresenta il riscontro della praticabilità delle leggi, comprese quelle costituzionali. In verità, nemmeno le leggi costituzionali sono le tavole di Mosé, tanto è vero che ci disponiamo — con gli stessi strumenti offerti dalla Costituzione — a verificarne nel tempo la possibilità di permanenza, di miglioramento o di modifica.

Dunque, il testo attuale prevede, tra le

varie eccezioni, che «non può essere arrestato... salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per cui è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura». La cosa è ben precisa! Nel testo nuovo, viceversa, si parla soltanto di mandato di cattura: talché, proprio dal confronto con il testo precedente si dovrebbe evincere che l'ordine di cattura, atto proprio dal magistrato requirente (procuratore della Repubblica, procuratore generale, e loro sostituti), finirebbe per non essere sottoposto ad autorizzazione, mentre il mandato di cattura — e la terminologia nella tecnica ha una sua importanza —, che si distingue dall'ordine soltanto perché è assunto dal giudice istruttore e non dal magistrato requirente, diventerebbe l'unico ad essere sottoposto ad autorizzazione.

Poiché le parole hanno un loro significato e poiché nel testo attuale si parla di «ordine» o di «mandato» (e quindi per entrambi è prevista la tutela dell'autorizzazione preventiva), si deve ripetere questo testo: pertanto, sotto questo profilo, quello che viene proposto è piuttosto lacunoso.

Il rilievo principale che intendo fare su tale questione è legato ad un altro aspetto. Secondo la disciplina attuale, l'arresto è subordinato ad una autorizzazione, mentre nel testo proposto tale previsione manca. Vorrei che chiarissimo se si tratta di una assenza voluta: discutiamone! Il testo attuale dice, stranamente, che occorre l'autorizzazione all'arresto o alla cattura (in questo caso in sede di detenzione preventiva) solo a fronte di reati per i quali è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. In poche parole, nei confronti di reati per i quali il mandato o l'ordine di cattura non è obbligatorio non esiste eccezione ed occorre l'autorizzazione; l'altra condizione è che si versi nell'atto di commissione del reato e non nella generica flagranza. Qui i due testi si ripetono.

Quindi esiste un principio di tutela molto severo, che ammette la deroga alla autorizzazione solo quando ricorrono preventivamente più condizioni: e cioè essere colto nell'atto di commettere un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Solo a questo punto si deroga al principio della previa autorizzazione e la polizia esegue la cattura!

Quando, viceversa, si tratta di arresto a seguito di sentenza, nel nuovo testo si prevede che non occorra alcuna autorizzazione per sottoporre alla esecuzione della pena il membro del Parlamento che sia incorso in una sentenza di condanna. A questo punto vorrei che fosse fatta chiarezza. Badate che si parla della esecuzione di una qualsiasi pena, anche inferiore a due anni, se per caso il giudice non ha concesso la sospensione condizionale della pena. Si può andare in galera per una condanna a 15 giorni, a quattro mesi, a due anni (questo in modo classico, perché non c'è la concessione della sospensione, voi me lo insegnate), e il Parlamento non dice niente. A questo punto, mi riporto alla seguente valutazione. Tutti abbiamo convenuto e conveniamo sul fatto che il complesso dell'articolo 68 riguarda un istituto dato a tutela del Parlamento e non del singolo parlamentare. Mi chiedo allora se sia possibile sottoporre ad arresto, senza che la Camera lo autorizzi, il deputato in conseguenza di una pena che comporti due o quattro mesi di reclusione. Non è mica obbligatorio che il giudice dia la sospensione condizionale della pena! Vi è, ad esempio, il caso di un gionalista, il quale in ipotesi è anche deputato, che recentemente non ha goduto della sospensione condizionale della pena a fronte di una condanna a quattro mesi di reclusione. Mi sembra allora che vi siano delle notevoli stranezze nell'impianto della proposta, limitatamente ai punti richiamati, talché mi permetto di sollevare queste eccezioni e di consegnarle alla riflessione dei colleghi.

Da ultimo mi riporto a quello che è stato detto dal collega Labriola, dal relatore, e dal collega Ferrara per quanto riguarda i 120 giorni. Chiamiamolo silenzio-rifiuto, chiamiamolo consenso per silenzio, chiamiamolo come volete: lascio alla vostra scienza la distinzione, dal momento che mi interessa il contenuto, e mi sta bene. Vorrei però fare la seguente

riflessione: il termine di 120 giorni è giusto, come ho detto, ma tutti gli appunti, spesso sacrosanti, mossi dall'opinione pubblica contro l'istituto, in realtà sono riferiti all'esercizio che se ne è fatto, e quindi non sono rivolti tanto all'istituto in quanto tale quanto al modo con il quale esso è stato da noi gestito.

GIOVANNI FERRARA. È quello che ho detto!

LUIGI DINO FELISETTI. Ecco ora, come succede sempre quando si esagera da un verso, il correttivo è altrettanto esagerato dall'altro. Io non ho niente contro il termine di 120 giorni, però devo aggiungere che esiste una legge (la legge 7 ottobre 1969, n. 742), relativa alla sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre compreso, che vale per il profilo penale (ed infatti io invoco soltanto l'articolo 1). E vale al punto che, nel periodo detto, le sentenze possono non essere emanate, perché non scade il termine; vale al punto che, con espresso richiamo, contenuto all'articolo 1 di questa legge, i motivi di gravame, sia quelli proposti dal condannato che si appella, sia quelli proposti dal procuratore generale, in questo intervallo sono sospesi, perché i giorni che vanno dal 1° agosto al 15 settembre non hanno valore, da questo punto di vista.

Mi domando: posto che entro i 120 giorni vi devono essere l'istruttoria della Giunta e il voto dell'Assemblea, può essere richiamata per questo aspetto, che in fondo è paragiudiziario ancorché politico, la legge sulla sospensione dei termini limitatamente all'articolo 1 e per il solo periodo feriale per il quale essa è applicata per tutti gli organi giurisdizionali, amministrativi, civistici ed anche penali?

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, onorevole Galloni, il presidente della Commissione, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in primo luogo desidero sottolineare il carattere del tutto provvisorio della sostituzione del collega Galloni, al quale va l'augurio più cordiale ed anche il senso di grande stima che, proprio come presidente della Commissione, sono in condizione di accordargli, in modo motivato, per la grande cura e per il senso di responsabilità dimostrati, oltre che, debbo dire, per la decisione necessaria ad affrontare un cimento, onorevole Presidente, sul quale mi fermerò solo per un attimo in questa breve e provvisoria replica (provvisoria per le ragioni che ho cercato di menzionare). Sono convinto — ed in questo senso formulo auspici — che Giovanni Galloni tornerà molto presto nella pienezza delle sue funzioni politiche e parlamentari.

Dicevo che su questo primo punto vorrei per un momento soffermarmi. Non c'è dubbio: anche le considerazioni fatte dagli onorevoli Ferrara e Felisetti, oltre che da altri colleghi, segnalano la necessità di un'attenta riflessione sul testo presentato dalla Commissione. Devo anche dire che lo stesso relatore indicava tale necessità. Anzi, la Commissione affari costituzionali, nel licenziare il testo unificato, ha più volte rimandato (volutamente, signor Presidente) all'approfondimento dell'Assemblea parti meritevoli di riconsiderazione e, appunto, di approfondimento. Non solo, ma debbo aggiungere che il senso di responsabilità dei gruppi e dei colleghi presenti in Commissione, uniti nella generale convergenza che si è determinata su questo tema, ha permesso che si convenisse su un metodo di lavoro che sostanzialmente valutava gli emendamenti nella misura in cui gli stessi fossero generalmente accolti. Tutto questo allo scopo, appunto, di non pregiudicare, con rigidi schieramenti maggioritari e minoritari, quell'approfondimento al quale l'Assemblea è stata chiamata.

Ciò implica una prima considerazione, che io sento di dover formulare; mi richiamo cioè, in generale, alla preoccupa-

zione di non fare ciò che da ultimo il collega Felisetti — nel suo intervento, tanto apprezzato quanto quello del collega Ferrara e di tutti gli altri che sono intervenuti, ai quali tutti desidero dare atto di essersi tenuti al livello necessario del dibattito, su una prerogativa costituzionale come quella prevista dall'articolo 68, ossia con totale scissione da preoccupazioni di maggioranza e di indirizzo o di debiti oppositori di schieramento pregiudiziale — ha sottolineato. Mi riferisco alla necessità di non cadere da un eccesso, dovuto, come è stato detto, ad un modo di governo della prerogativa costituzionale, ad un altro eccesso, che è quello di una sorta di autoflagellazione del Parlamento, che in questo momento — debbo ricordarlo, signor Presidente — non usufruisce di una prerogativa a favore di chi compone le attuali Camere ma di una prerogativa a vantaggio dell'organo costituzionale (quindi anche coloro che verranno dopo di noi ad esercitare questa funzione, i quali avranno di fronte a sé i problemi dei quali oggi noi diamo una prima definizione riformatrice) che deve sentirsi, al tempo stesso, vincolato dall'esperienza del passato. In questa aula, qualche minuto fa, è echeggiato il ricordo del valore che la prerogativa parlamentare ha avuto nelle funzioni oppositorie e per l'azione che una opposizione — che era indubbiamente allora una opposizione rigida e di aperto contrasto con il sistema istituzionale e civile dominante nel paese — ha potuto svolgere ed esercitare proprio a causa, o per lo meno giovandosi anche dello stesso, di uno dei baluardi rappresentati dalla prerogativa parlamentare.

Tutto questo non sfugge al relatore, il quale si sente di condividere tale preoccupazione dei colleghi, cercando anche, nelle singole questioni, di tenerne conto, pur se egli deve aggiungere che a questa preoccupazione indubbiamente giusta, vincolante per le nostre scelte, un'altra ne va aggiunta, che è quella di non dare al dibattito un esito che lasci le cose come stanno. Il relatore interpreta la preoccupazione che è emersa nel dibattito come

preoccupazione animatrice di scelte capaci di corrispondere alle esigenze di una riforma dell'istituto della prerogativa, ma nel quadro di un cammino che abbiamo iniziato chiudendo la fase referente in sede di Commissione affari costituzionali, e che deve giudicarsi irreversibile. Guai, infatti, a commettere il grave errore, nei confronti di quella cultura critica dell'opinione pubblica che noi abbiamo avvertito intorno al modo di governo dell'istituto della prerogativa, consistente nel mettere su un binario morto l'azione riformatrice della prerogativa stessa. Ciò non solo perché quella cultura critica troverebbe in tal modo argomenti molto più gravi ed oggettivi per crescere ed autoalimentarsi, ma anche perché se facessimo così noi commetteremmo a mio avviso un errore culturale che, in altre epoche e per altre questioni, è stato commesso, confondendo l'errore di gestione con l'invecchiamento dell'istituto e con il suo superamento dispositivo rispetto ai tempi. Sarebbe infatti facile opporre all'argomento del cattivo governo della prerogativa la controreplica di una disciplina della prerogativa stessa che ha molto facilitato il suo cattivo governo.

Fatte queste considerazioni, e quindi riaffermata una volontà che io penso di poter assumere dal dibattito, che nessuno dei colleghi ha smentito e che comunque riflette l'opinione della larga maggioranza della Commissione affari costituzionali — quella cioè di giungere alla definizione di un nuovo testo che modifichi seriamente la disciplina della prerogativa, per ricondurla al suo vincolo funzionale — vorrei ora svolgere qualche rapida riflessione sulle questioni che sono davanti a noi.

Sulla prima questione, che è di carattere pregiudiziale — rispetto alla quale qualche risposta occorre darla anche al collega Ferrara — va detto che in Commissione (e il dibattito in Assemblea ha confermato tale valutazione, alla quale quindi mi riporto) è stata esclusa la possibilità di comprendere nel testo unificato posizioni come quella rappresentata dai colleghi del gruppo del Movimento so-

ciale italiano-destra nazionale, i quali hanno fin dall'inizio proposto di distinguere il regime della prerogativa in relazione alla natura dei reati. In merito a tale posizione, come è stato già detto in Commissione (ma intendo ribadirlo qui, poiché il dato non può essere che confermato), se può essere apprezzata — ed io condivido tale apprezzamento — la preoccupazione di restringere l'area di garanzia ai delitti politici, non si può tacere del fatto che, in un secolo di cultura giuridica, di una definizione oggettiva di delitto politico non vi è traccia soddisfacente. (*Commenti del deputato Ferrara*). Ma infatti questa non è una risposta al collega Ferrara: è invece una risposta al gruppo del Movimento sociale italiano, onorevole Ferrara, che certo non le appartiene...

GIOVANNI FERRARA. Certamente no!

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Ma ora di quelle posizioni ci stiamo occupando. Non a caso, come stavo dicendo, un secolo di cultura giuridica non è stato in grado di dare una risposta al quesito sulla identificazione del delitto politico, perché una simile identificazione è impossibile. Si tratterebbe infatti di un modo diverso per esprimere una tautologia, che sarebbe quella di affermare che la prerogativa si applica nei casi in cui l'azione penale è iniqua. Delitto politico è quell'atto che appare meritevole di comprensione in quanto animato o sostenuto prevalentemente da motivi politici; ed è esattamente questo il dato in relazione al quale parliamo di *fumus persecutionis* quando il Parlamento, esercitando correttamente i poteri connessi alla prerogativa, rifiuta la propria autorizzazione al procedimento giudiziario, individuando in quell'azione penale il corrispondente processuale di un delitto politico. È, cioè, impossibile dare una definizione di carattere normativo e generale di una nozione che invece risale all'intenzione specifica del singolo rapporto processuale o del singolo atto criminale posti in essere.

L'onorevole Ferrara, su questo terreno, ha tentato di prospettare un'altra distinzione, e precisamente quella per cui vi sarebbero alcuni reati, come quelli contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, che meriterebbero una diversa disciplina dell'istituto della prerogativa. Quindi, l'onorevole Ferrara non distingue tra il reato la cui commissione può essere coperta dalla prerogativa, dal reato la cui commissione non può essere coperta dalla prerogativa, ma suggerisce di operare una distinzione di tipo diverso e precisamente tra i reati per i quali il silenzio-assenso — uso questo termine per brevità di espressione — è applicabile (secondo il collega Ferrara sono i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione per la loro qualità intrinseca e l'allarme sociale che provocano) e tutti gli altri reati per i quali invece è del tutto giustificata la conservazione del meccanismo attuale della prerogativa parlamentare.

Naturalmente, il relatore si riserva ulteriori approfondimenti sulla questione, ma fin d'ora devo manifestare un certo scetticismo e spiego il perché. Apprezzo le ragioni che spingono il collega Ferrara — se mi consente l'espressione per brevità di linguaggio — a sfavorire, nell'esercizio di una prerogativa che comunque non si vuole rifiutare in linea di principio, reati che storicamente, in questo momento, meritano fondatamente sia il generale disprezzo della collettività, sia quello di noi parlamentari.

Tuttavia, questa diversità di trattamento temo che consentirebbe il determinarsi di artifici sul *nomen iuris* delle fattispecie processuali. Infatti, onorevole Ferrara, non dobbiamo mai dimenticare che, se vogliamo concepire in modo retto l'istituto della prerogativa, dobbiamo partire dal presupposto, evidentemente astratto, ma da identificarsi poi nelle singole fattispecie, che non di uso retto del potere giudiziario si tratta, ma di uso persecutorio. Ma se vi è un uso persecutorio, non vi è dubbio che il giudice che adopera in modo arbitrario e persecutorio il suo potere — quello è il presupposto al quale

ancoriamo l'agibilità della prerogativa — manipolerà la definizione edittale dell'atto per ottenere una regolazione che gli faciliti l'esercizio dell'azione rispetto ad un altro.

Che non sia peregrina l'affermazione del relatore è dimostrato da alcuni episodi recentissimi che non riguardano parlamentari ma esponenti del mondo politico, persone in vista che hanno una responsabilità di fronte alla comunità nazionale, regionale o cittadina e precisamente l'individuazione di un atto come ipotetica fattispecie criminosa che il giudice, da quello che si può comprendere con certezza, sapeva benissimo essere inesistente o inconsistente, o, più probabilmente, tutte e due le cose insieme, per consentire atti di carattere ispettivo che riuscissero ad ottenere il fine voluto per altre ragioni per le quali il giudice agiva.

Se ciò è avvenuto ed avviene, figuriamoci se, nell'ipotesi alla quale facciamo riferimento, e precisamente quella di un uso inquinato del potere giudiziario, un giudice, venendo meno ai suoi doveri naturali di un uso retto del potere giudiziario e non di uso dolosamente scorretto, venendo a trovarsi in una situazione nella quale può adoperare più liberamente i suoi poteri, si arresterebbe mai di fronte ad una diversa definizione dell'attività criminosa per la quale egli ritiene di dover indagare a carico del parlamentare.

Ecco perché il relatore, anche se con riserva di approfondimento, non è persuaso nemmeno di questa ulteriore distinzione che ha ascoltato nel corso del dibattito.

Per quanto, invece, riguarda poi le singole questioni, naturalmente tutte generali e di grande importanza, sulle quali si è soffermata l'Assemblea, devo dire che sono molto interessato alle preoccupazioni manifestate da vari colleghi (mi riferisco agli interventi dei colleghi di parte radicale, all'intervento del collega Ferrara e a quelli di altri colleghi ancora) che hanno temuto che la estensione operata dalla Commissione del primo comma

dell'articolo 68 della Costituzione, ossia della prerogativa non della immunità assoluta, come si dice con qualche incertezza di termini, ma della irresponsabilità, nella sua attuale stesura, possa creare condizioni di odioso privilegio nel caso in cui i parlamentari compiano atti che non siano riferibili alle loro funzioni, ma siano riferibili a funzioni politiche generali per le quali, profittando dello *status* parlamentare e di questo supplemento di protezione che la Camera o il Senato, successivamente alla nuova formulazione dell'articolo 68, intende prestare loro, agiscano *legibus soluti* e, attraverso di essi, agiscano poi, come è stato detto, i partiti nell'esercizio di funzioni, oggi ad essi giustamente vietate dalla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Il relatore è interessato a queste critiche, a queste preoccupazioni e si dichiara fin d'ora disposto ad accettare tutti i correttivi, anche quelli, onorevole Presidente, che apparissero ridondanti o pleonastici, se questo può meglio proteggere la norma rispetto a tali preoccupazioni. Non c'è bisogno di insistere molto su un dato. La formulazione è stata proposta per rapportare la protezione alla nuova funzione parlamentare, e non solo per la questione dei reati addebitati in occasione di manifestazioni sindacali o politiche in generale, ma proprio perchè la funzione del Parlamento del 1984 è ben diversa dalla funzione del Parlamento nel regime statutario.

Noi non dobbiamo mai dimenticare — l'onorevole Felisetti lo ha accennato, mi sembra molto correttamente — che l'articolo 68 della Costituzione in realtà è una norma, è una disposizione che accoglie buona parte, e in modo quasi traluzio, della prerogativa statutaria; e riflette, onorevole Presidente, un'immagine del Parlamento sostanzialmente ottocentesca, tanto che protegge «i voti dati e le opinioni espresse» perchè il parlamentare della Camera elettiva, il membro della Camera elettiva nel regime statutario in questo modo agiva rispetto alla corona, e in questo modo e sotto questo profilo poteva essere colpito dalle reazioni del po-

tere esecutivo; e contro quelle reazioni, e quindi per questi atti, egli veniva protetto dall'articolo dello statuto del Regno; «opinioni espresse», quindi massima libertà di manifestazione del pensiero del deputato e «voti dati», quindi massima libertà di decisione nell'abolizione degli atti legislativi, evidentemente, in modo particolare, e poi di tutti gli altri atti.

Oggi il parlamentare non è più questo. Oggi la Corte di cassazione deve intervenire per legittimare un atto di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Oggi noi dobbiamo discutere; e qualche volta, onorevole Presidente, questa Camera ha compiuto anche degli errori portando in aula il tema *decidendum* di una autorizzazione a procedere per una interrogazione, che è atto tipico della funzione parlamentare. Certo non è «voto dato» o «opinione espressa»; attenzione: la interpretazione estensiva del «voto dato» e della «opinione espressa» (mi rivolgo a quei colleghi, in gran parte assenti, per la verità, che hanno manifestato tanta preoccupazione su questa questione), essendo dentro *ius singulare*, è tendenzialmente attratta da una interpretazione restrittiva.

È stato solo il buon senso, la cultura giuridica, la sensibilità democratica di questi anni che ci ha permesso, molte volte, di non dare un'interpretazione restrittiva, come avremmo dovuto fare per uno *ius singulare*, ma di darne una estensiva. Dico questo per ricordare le preoccupazioni per le quali alcuni colleghi della Commissione affari costituzionali hanno proposto di aggiungere a «voti dati ed opinioni espresse» anche «atti compiuti» e «in qualsiasi sede».

E che sia da non trascurarsi, nella fase di esame degli emendamenti che ci accingeremo ad esaminare, anche l'altra questione, che il relatore ha scartato nella sua relazione introduttiva, e cioè la previsione della «qualunque sede», è dimostrato da una prima divaricazione interpretativa che nasce tra il relatore, il collega Galloni, e l'Assemblea. Non c'è stato, infatti, un collega che nella discussione generale non abbia di fatto affermato,

onorevole Presidente, che se l'onorevole Azzaro, nel dare solidarietà ai lavoratori in lotta in una fabbrica senza il permesso del padrone (permesso, per la verità, non tanto presumibile) compiva violazione di domicilio, quella non era in realtà violazione di domicilio, ma era compresa nella irresponsabilità. Questa opinione, che è stata generalmente manifestata, è contraddetta — attenzione — dal relatore; perchè egli nella relazione scritta sostiene che in «qualunque sede» si deve interpretare, per questo ordine di problemi, nel senso che si tratti di un caso di rappresentanza ufficiale della Camera. Se cioè un parlamentare si reca ad una manifestazione, ad una cerimonia pubblica, in rappresentanza ufficiale della Camera, allora si agisce fuori dalla sede, ma nell'esercizio di una funzione parlamentare. Io credo che questa sia una questione sulla quale dovremo tornare in sede di Comitato dei nove, e poi in sede di discussione degli emendamenti. Dico questo perchè la visione nuova della funzione parlamentare deve entrare nella prerogativa dalla irresponsabilità; prerogativa sulla quale — attenzione: e lo voglio confermare con forza — non è nato, in questo dibattito, alcun dubbio sulla necessità di una riaffermazione adeguata, non di un arretramento; perchè la cultura critica riguarda solo la inviolabilità, non già la irresponsabilità del parlamentare, accogliendo la sostanza delle preoccupazioni di indebite estensioni di questa rilettura della irresponsabilità.

L'onorevole Ferrara propone di aggiungere alla parola «funzioni» l'aggettivo «rappresentative». Ciò potrebbe, per la verità, apparire forse pleonastico; ma se questo serve a rafforzare il carattere di baluardo dell'istituto rispetto a degenerazioni nell'applicazione di una norma oltre le intenzioni del legislatore, ben venga anche questa aggiunta, o un'altra simile. In una delle proposte di legge si parla di «loro funzioni», che è espressione equivalente a «rappresentative».

Per quanto riguarda, invece, il problema sostanziale della prerogativa della irresponsabilità, il relatore intende con-

fermare la sua valutazione sui problemi degli atti limitativi della libertà personale. Colgo nel dibattito, intanto, una giusta preoccupazione correttiva, di cui si è fatto portatore l'onorevole Felisetti, e che aiuta la Commissione a perfezionare, indubbiamente, il testo: tra «mandato» e «ordine» non può esservi una distinzione restrittiva, soprattutto se si passa dal vecchio articolo 68 al nuovo articolo 68. L'attuale articolo parla di «ordine o mandato»; se noi nel nuovo testo rinunciamo a uno dei due termini, potremmo dare alla norma un significato restrittivo che non era nelle intenzioni della Commissione introdurre. Su questo punto, quindi, credo faccia premio la volontà sostanziale della Commissione.

Sulla questione dell'arresto, invece, in conseguenza della privazione della libertà personale a seguito di una sentenza emessa prima della elezione a deputato, il relatore deve esprimere qualche preoccupazione; e ciò non per il problema di un uso scorretto della prerogativa al fine di tutelare soggetti verso i quali già una fase del procedimento penale si è esaurita. Non mi sento, infatti, di condividere l'opinione secondo cui vi è una sorta di disparità di trattamento tra chi può essere colpito con provvedimento restrittivo della libertà personale essendo già membro del Parlamento, e chi, invece, non essendo membro del Parlamento, è in condizioni di libertà personale ristretta a causa di provvedimenti giudiziari e viene così eletto membro del Parlamento.

Si tratta di due situazioni sostanzialmente diverse e quindi in astratto è ipotizzabile una diversa disciplina delle prerogative. Credo però che dovremmo approfondire, onorevole Presidente, un profilo su cui in Commissione, per la verità, si è discusso ma che, per quella convenzione tacita che vi è stata di dare spazio nel testo da sottoporre all'Assemblea solo a quei punti modificativi su cui si realizzava un largo concorso di opinioni, non ha trovato in quella sede cittadinanza, né si è formalmente deliberato su di esso. Mi riferisco alla questione del diritto di ciascuna Camera di giudicare nel suo *plenum*.

Dobbiamo, infatti, operare una distinzione, onorevole Presidente. Non si tratta di sottigliezze giuridiche, bensì di questioni di principio che investono i meccanismi costituzionali della democrazia politica.

Dobbiamo distinguere tra godimento del diritto elettorale ed attivazione del mandato. Non vi è dubbio che il godimento del diritto elettorale non può essere precluso se non con apposita norma della legge elettorale, tanto più che, come presidente della Commissione affari costituzionali, esprimo l'auspicio che prima o poi questa questione venga definita. In tema, infatti, di requisiti di eleggibilità abbiamo ancora una disciplina non rigorosamente rapportata a statuizioni di principio. È questa una opinione largamente diffusa. Si tratta, comunque, di una parentesi che non ha stretta attinenza al tema e che dunque chiudo subito.

Sull'altro punto, invece, sento il bisogno di insistere perché, se manteniamo il diritto ad essere eletti e non consentiamo alla Camera in nessun momento di pronunziarsi sul rapporto tra chi ha conseguito il mandato parlamentare e l'esercizio della sua funzione, anche per un solo membro, credo che senza volerlo, senza chiara consapevolezza e volontà, sottraiamo alla Camera una decisione che appartiene solo ad essa. Ciò non avviene in un qualsiasi momento della vita dell'Assemblea, ma durante la verifica dei poteri, in cui si innesta necessariamente un potere che posso definire, senza fare archivistica di nomenclatura, come potere sovrano nel senso pieno del termine: il potere di decidere da parte dell'Assemblea se vi sono casi in cui questi titoli non sussistono e possono essere annullati, estinti, dichiarati o sospesi. Questo momento, però, vi deve essere.

Allora, nel caso di una sentenza passata in giudicato contro un soggetto il quale ha presentato una candidatura, accettata dai competenti uffici elettorali e poi consacrata da un voto popolare, credo che dobbiamo ritenere che la Camera debba giudicare almeno l'attivazione del mandato parlamentare di questo cittadino.

Sui problemi della privazione della libertà personale, voglio solo aggiungere una riflessione, di cui invito i colleghi del Comitato dei nove e poi l'Assemblea (quando si tratterà di esaminare il testo e gli emendamenti) a tenere conto, in riferimento all'articolo 14 della Costituzione. In Commissione si è affrontato il tema dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, risolvendolo nel modo più corretto possibile, con riferimento esplicito all'articolo 13 della Costituzione. Ora mi sento autorizzato, perché portavoce di un dibattito molto preciso su questo punto, a dichiarare che il richiamo all'articolo 13 significa sottrazione della disciplina di questo aspetto della prerogativa al legislatore ordinario, il quale non può, cambiando il *nomen iuris* a questa o a quella parte, manipolare la prerogativa parlamentare. Poiché le mode semantiche cambiano nelle leggi e nei codici penali, il riferimento all'articolo 13 della Costituzione storicizza in modo definitivo l'area di protezione del parlamentare. Mi domando ora però (perché ho sentito affiorare nel dibattito anche questo tema) se non si debba tener conto anche dell'articolo 14 della Costituzione, proprio per quanto riguarda la concezione sostanziale dell'integrità dei diritti della persona del membro del Parlamento. Ma pongo il quesito in termini problematici, cioè come tema meritevole di essere approfondito dal Comitato dei nove.

Mi resta ora da fare solo qualche considerazione sul tema delle vicende della autorizzazione a procedere, a proposito del quale devo dire che non condivido alcune riflessioni (per la verità, trattenute sulla soglia delle proposte di legge e non poi manifestate nel corso del dibattito, ma sulle quali è corretto che comunque il relatore esprima il suo parere) sugli effetti che dovrebbe produrre l'obbligo di motivazione dell'atto che delibera sull'autorizzazione.

Personalmente sono convinto che un corpo rappresentativo sia vincolato ad agire per gli interessi che rappresenta. La motivazione della Camera dei deputati non deve quindi mai essere la motiva-

zione di un giudice. Guai se un giorno la Camera dei deputati decadesse dal suo livello, cambiasse veste e indossasse quella, altrettanto importante, insigne e decisiva per le istituzioni, ma che non è la sua, del giudice! Sarebbe un errore uguale e contrario a quello di alcuni giudici (pochi, per fortuna) che ogni tanto si tolgono la toga e indossano altra veste. Quell'errore noi non possiamo farlo: la motivazione di un atto parlamentare è un atto certo di responsabilità, ma di responsabilità politica, perché il parlamentare ed il Parlamento sono organi che rappresentano interessi, interessi collettivi, interessi sociali; per quegli interessi esprimono responsabilità costituzionali e si muovono esclusivamente sul piano della responsabilità politica. Il giorno in cui arrivassimo — come qualcuno ha proposto — a consentire, sia pure ad un organo giurisdizionale speciale e particolarissimo come la Corte costituzionale, di giudicare su un atto parlamentare, avremmo realizzato, senza nemmeno accorgercene, un governo di giudici dichiarato in Costituzione.

Il relatore sente quindi il bisogno (anche se questo tema non è ritornato nella discussione in Assemblea) di confermare il netto dissenso rispetto a qualsiasi proposta normativa che possa allontanare la motivazione (che giustamente si propone di imporre all'autorizzazione a procedere) dal suo carattere di espressione di una responsabilità politica.

È un richiamo morale l'obbligo che abbiamo di motivare politicamente, cioè assumendoci la responsabilità politica, ogni atto che poniamo in essere, soprattutto se è poi un atto così delicato, così difficile, come quello della deliberazione sull'autorizzazione.

Circa la questione del tempo — 120 giorni o 90 o altro termine —, è molto difficile esprimere un giudizio conclusivo; possiamo solo manifestare l'opinione che il termine presentato dal relatore è un termine adeguato. Non credo che possiamo immaginare una sorta di sospensiva feriale di questo termine, proprio perché questo non è un tribunale o

una procura, è un Parlamento; mentre indubbiamente si rafforza il rinvio alle disposizioni regolamentari che assicurino una deliberazione tempestiva dell'Assemblea, che in qualche modo è dovuta proprio per l'assunzione di responsabilità.

Sul *quorum* i colleghi del gruppo comunista hanno insistito attraverso un intervento, come sempre apprezzato, del collega Loda per la maggioranza assoluta. Devo ribadire che l'opinione che è prevalsa in Commissione — e mi sembra prevalga ancora tra i gruppi, salvo un diverso atteggiamento del Comitato dei nove — è invece per mantenere l'attuale testo, che non fa riferimento alla maggioranza assoluta. Aggiungo la considerazione che imporre alla votazione sulla prerogativa, sull'autorizzazione a procedere, la maggioranza assoluta non introduce un eventuale rischio per le minoranze diverso rispetto a quello della maggioranza semplice, ma l'aggrava: perché, se in futuro dovesse capitare ciò che è già capitato, che qualche volta nel voto dell'Assemblea prevalgano ragioni di parte, ragioni politiche, indubbiamente un rappresentante dell'opposizione sarebbe favorito dalla regola della maggioranza assoluta, in quanto si tratta di un provvedimento che arresta l'azione penale. È il mancato provvedimento che sblocca l'azione penale.

La pretesa, quindi, di un gruppo di minoranza di impedire che lo spirito della maggioranza, che può aleggiare in certi momenti anche nei corpi separati delle istituzioni, colpisca la minoranza, troverebbe un baluardo inarrestabile nel *quorum* della maggioranza assoluta, perché è sufficiente per la maggioranza non venire in Assemblea, non partecipare alle decisioni, perché l'eventuale Nazareno della minoranza debba essere trascinato ad una azione giudiziaria persecutoria. Questo è un elemento di riflessione che voglio offrire ai colleghi che hanno insistito su questo punto, perché è una questione sulla quale bisognerà ancora discutere nel Comitato dei nove e poi in Assemblea.

Onorevoli colleghi, spero di avere in

qualche modo risposto alle principali questioni che sono state agitate nel corso del dibattito. Non c'è dubbio che nessuna soluzione è perfetta e che, rispetto a qualsiasi soluzione, altre se ne possano trovare di migliori, indipendentemente dal concetto soggettivo di quello che è meglio e di quello che è peggio.

Ma il relatore sente il bisogno di concludere questa replica così come l'ha iniziata. Abbiamo due scogli, di fronte ai quali dobbiamo evitare di infrangerci: lo scoglio della moda facile, che ci potrebbe portare al naufragio dipinto dal collega Ferrara (a parte le opinioni che egli ha manifestato sulle singole questioni, che si possono condividere o non condividere, questa preoccupazione generale va comunque condivisa). Il relatore si associa alla preoccupazione di non distruggere un istituto in sé fondamentale del Parlamento, perché il Parlamento è come la democrazia rappresentativa: il peggiore dei Parlamenti è sempre molto meglio di un regime costituzionale senza Parlamento. Quindi, non bisogna rinunciare ad un istituto fondamentale della qualità parlamentare della democrazia repubblicana per il suo cattivo uso.

C'è, poi, un altro scoglio rispetto al quale la bussola non deve impazzire: ed è quello di non farne niente, e di lasciare tutto come è, o insabbiando questo procedimento legislativo, oppure facendo dei ritocchi di carattere secondario. Il relatore ritiene che, nonostante molte difficoltà e qualche insidia, finora la Camera abbia saputo evitare questo doppio rischio: ha evitato, innanzitutto, il rischio di non farne nulla perché, anche se è stato necessario fare qualche sollecitazione, abbiamo però potuto contare (e dobbiamo darne atto lealmente con grande compiacimento) sulla convergente valutazione del Presidente della Camera e dei capi-gruppo. Infatti, il dibattito si è potuto concludere in tempi ragionevolmente brevi.

L'altro rischio è quello dei ritocchi secondari. Qui torna il discorso del meglio che è nemico del bene. Certo, il silenzio-assenso, per usare un termine sommaria-

mente indicativo, può essere sostituito con vantaggio da altre forme, ma nessuno ancora ha suggerito niente in proposito.

C'è una differenza (ed io intendo difenderla concludendo questa replica) concettuale, politica e costituzionale tra silenzio-rifiuto e silenzio-assenso. Che cosa cambia tra silenzio-rifiuto e silenzio-assenso? A parte le questioni, non secondarie, della maggiore difficoltà di un uso degenerato dei poteri della prerogativa, cambia un fatto di cultura politica e costituzionale di grande importanza: è la Camera che deve assumersi, di fronte all'opinione pubblica, la responsabilità di dire no al magistrato con una decisione, non con un silenzio, venendo qui, qui discutendo e qui decidendo, e non, come è avvenuto nel passato, fermando e paralizzando i procedimenti e le vicende relative alle prerogative.

Tutti sappiamo che le leggi — nemmeno le leggi costituzionali — non possono guidare sovranamente le vicende del costume. Concorrono, ma non determinano da sole le vicende del costume. Guai se ci si illudesse che in una legge siano contenute tutte le soluzioni che possano risolvere i problemi della comunità! Ma la legge può prestare un grande concorso: può accentuare la responsabilità politica del Parlamento, metterlo sotto le luci della ribalta, nel momento in cui esso deve dire no al giudice e non deve il giudice battere inutilmente il pugno nei confronti della porta dell'autorizzazione che non si apre. Questo può cambiare molto il clima, invertendo una tendenza che noi abbiamo considerato una tendenza negativa e che il dibattito ha considerato elemento deleterio del consenso popolare sulla legittimazione delle istituzioni.

Onorevole Presidente, se il relatore, concludendo la sua replica, può esprimere un auspicio che non sia irrivolgendo nei confronti di nessuno, meno che mai dell'altro ramo del Parlamento, l'auspicio è il seguente: queste poche settimane — mi auguro pochissime — che sono disponibili per il lavoro del Comitato dei nove sugli emendamenti (lavoro tanto delicato quanto quello fatto dalla Com-

missione per il testo unificato) servano a farci tornare in Assemblea con quel consenso generale che si è potuto costruire in Commissione anche riguardo agli emendamenti, perché questo è il clima che rende possibili siffatte riforme. Mi auguro, quindi, che queste settimane siano utilizzate con lo stesso senso di responsabilità.

Mi auguro, inoltre, che l'altro grande tema dei problemi connessi ai rapporti tra Parlamento e giustizia, il tema della giustizia politica, possa presto giungere alla Camera dei deputati, così come presto questo tema giungerà al Senato della Repubblica. Noi speriamo che i due procedimenti si incrocino con eguale velocità e che ciascuna delle due Camere possa, nel tempo più breve possibile, superare la lunghezza del procedimento di revisione costituzionale, dando così una prima autentica risposta alle domande rette, che salgono soprattutto dal paese, sulla questione morale e sul fonamento politico — perché politico è — della questione morale.

La nostra Commissione ha adempiuto al suo dovere, l'Assemblea ha dato un importante contributo per rafforzarne l'impegno, ed io sono convinto che, alla ripresa dei lavori della Camera, saremo in grado di completare questo primo tempo del dibattito e delle deliberazioni sulla revisione costituzionale dell'articolo 68, attuando una riforma giusta e, come è stato detto, coraggiosa e responsabile: sono i due aggettivi che finora hanno guidato i colleghi nell'elaborazione delle norme ed è mio convincimento che continueranno a guidare il provvedimento verso la sua conclusione. Grazie (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

**DANTE CIOCE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Onorevole Presidente, onorevoli deputati, non resta al Governo che proporre alcune conclusioni sul dibattito svoltosi, in realtà dotto e pro-

fondo. Gli ultimi interventi, ed in particolare quello dell'onorevole Labriola, lasciano chiaramente intendere l'ampiezza e la profondità di esso.

Nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali, l'istituto dell'immunità parlamentare dovrebbe subire una profonda modifica, secondo quanto osservava il relatore, onorevole Galloni, in modo da adeguarlo alla realtà democratica ed alla più acuta e più esigente sensibilità politica del nostro tempo. La doverosa tutela delle prerogative parlamentari non deve trasformarsi — come purtroppo in passato è avvenuto a seguito delle degenerazioni e delle distorsioni dell'istituto — in una situazione di ingiustificato privilegio.

Nel nuovo testo del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, viene mantenuto l'istituto della cosiddetta immunità parlamentare dei membri del Parlamento «per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Si tratta, in effetti, di una irrinunciabile garanzia di libertà accordata al parlamentare, che, del resto, è prevista dal nostro ordinamento anche per i giudici della Corte costituzionale ed i componenti del Consiglio superiore della magistratura. L'unica modifica proposta nel testo della Commissione riguarda la precisazione che l'immunità si riferisce anche agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. Si chiarisce in tal modo che l'immunità copre l'intera attività funzionale del membro del Parlamento, evitando qualunque possibile equivoco interpretativo.

Pur comprendendo le perplessità che alcuni degli intervenuti nel dibattito (in particolare gli onorevoli Dutto, Loda e Spadaccia) hanno espresso con riguardo all'eccessiva ampiezza della formula, si deve, tuttavia, rilevare che essa sembra necessaria, se si vuole garantire che tutte le proiezioni esterne dell'attività parlamentare non possano essere penalmente perseguite.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Nel testo proposto dalla Commissione, il secondo

comma dell'articolo 68 dovrebbe disciplinare la materia relativa all'autorizzazione necessaria per l'arresto del membro del Parlamento, ovvero per la sottoposizione a qualunque forma di privazione della libertà personale. La necessità di richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, prima di procedere all'arresto di un membro del Parlamento, viene mantenuto con due significative eccezioni: l'autorizzazione a procedere non è più necessaria per l'arresto del parlamentare in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero «nel caso di procedimento già in corso all'atto della candidatura, ovvero di sentenze pronunziate prima di essa». Nella prima ipotesi, infatti, si deve ritenere che il procedimento penale si sia svolto prima dell'elezione del membro del Parlamento (ed in questo caso si deve escludere qualunque intento persecutorio collegato all'attività parlamentare) o che il procedimento si sia svolto a seguito della concessione dell'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza (così che, come si legge nella relazione dell'onorevole Galloni, «la Camera si è già assunta la responsabilità di affidare un proprio membro al corso normale della giustizia»): in ogni caso, la necessità di una ulteriore autorizzazione all'arresto non si potrebbe giustificare.

Comunque, qui il discorso rimane aperto, per quelle che sono state le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore, onorevole Labriola.

Nell'ipotesi, poi, in cui l'arresto (o la continuazione della detenzione) si riferisca ad un procedimento penale pendente all'atto della candidatura, deve escludersi che possa configurarsi un atto persecutorio, sicché il mantenimento dell'istituto dell'autorizzazione sembrerebbe non giustificato. La proposta della Commissione vuole, in definitiva, evitare — come è stato esattamente sottolineato dall'onorevole Dutto — che cittadini possano farsi eleggere parlamentari per acquisire una situazione di ingiustificato privilegio.

Il nuovo testo del secondo comma

dell'articolo 68 delimita l'estensione dell'immunità attraverso un puntuale riferimento al secondo ed al terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione: l'autorizzazione della Camera di appartenenza sarebbe dunque necessaria, oltre che per l'arresto, anche per «qualunque forma di detenzione, ispezione, o di perquisizione personale», oltre che per qualunque «restrizione della libertà personale», con esclusione, quindi, delle perquisizioni domiciliari (contemplate nell'attuale testo dell'articolo 68).

Il terzo comma dell'articolo 68, nel testo proposto dalla Commissione, disciplina la materia della autorizzazione necessaria per la sottoposizione del membro del Parlamento a procedimento penale. Il nuovo testo, nel prevedere la necessità della autorizzazione, stabilisce esplicitamente che l'autorizzazione costituisce una condizione di perseguibilità dell'azione penale (conformemente a quanto in generale disposto nell'articolo 15 del codice di procedura penale) e che, di conseguenza, essa deve essere richiesta prima della contestazione del reato nei confronti del parlamentare. Si prevede inoltre che l'autorizzazione si considera concessa «quando la Camera non si pronuncia entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione».

Con tale opportuna previsione, si fa carico al Parlamento di deliberare (anche a seguito dei necessari accertamenti) la concessione (o il diniego) dell'autorizzazione entro un termine ragionevole, evitando una lunga paralisi del procedimento penale per un periodo immotivatamente lungo. Si tratta dunque di una soluzione che bilancia in maniera equilibrata la tutela delle prerogative parlamentari e le esigenze di funzionalità del processo penale.

Discutibile (da un punto di vista tecnico) è peraltro la previsione che la Camera, alla quale il parlamentare appartiene, possa «deliberare in conformità del proprio regolamento la sospensione del procedimento penale». In effetti, deve ritenersi che la Camera debba deliberare solo in ordine alla concessione (o al di-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

niego) dell'autorizzazione. Le conseguenze dell'eventuale diniego per il procedimento penale dovranno essere tratte dal giudice procedente ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, del codice di procedura penale (che prevede l'emanazione di una sentenza con la quale il giudice dichiara «non doversi procedere per mancanza di autorizzazione»). D'altro canto, tale sentenza non impedisce un nuovo esercizio dell'azione penale quando l'autorizzazione sia concessa o, per la mancata rielezione del parlamentare, non sia più necessaria (vedi la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza, del 24 ottobre 1957). Di conseguenza, la seconda frase del terzo comma dell'articolo 68 andrebbe soppressa.

Naturalmente — come giustamente ha sottolineato nel suo intervento l'onorevole Labriola — la nuova previsione renderebbe necessaria una modifica dei regolamenti parlamentari al fine di garantire che l'Assemblea possa deliberare nel termine stabilito. Solo così l'istituto del silenzio-assenso potrebbe funzionare in maniera efficace ed equilibrata.

Signor Presidente, onorevoli deputati, modificare l'istituto della immunità parlamentare appare certamente una indispensabile necessità per continuare quel discorso di trasparenza che il paese oggi reclama a viva voce da tutti i settori sociali. Abolire o quanto meno limitare determinati privilegi riservati al parlamentare, tenendo conto naturalmente dell'attività politica che svolge e nell'ambito dei compiti a lui riservati, risponde ad una esigenza insopprimibile di natura costituzionale che pone tutti i cittadini in posizione paritaria di fronte alla legge.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### Autorizzazioni di relazione orale.

**PRESIDENTE.** Le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oral-

mente all'Assemblea sui seguenti disegni di legge:

#### III Commissione (Esteri):

S. 635. — «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTEL-SAT) aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo» (*approvato dal Senato*) (2187).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

S. 998. — «Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984» (*approvato dal Senato*) (2381).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### XIV Commissione (Sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie» (2320).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico altresì che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede per domani l'inizio della discussione dei seguenti progetti di legge:

S. 1011. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR» (*approvato dal Senato*) (2389);

«Istituzione del commissario straordi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

nario per la realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità» (2155 e coll. nn. 10-11-453-1433-1511-1551-1560-1576-2114).

Pertanto le Commissioni permanenti II (Interni) e III (Esteri), alle quali i suddetti disegni di legge sono rispettivamente assegnati in sede referente, sono autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea nella stessa giornata di domani.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 19 dicembre 1984, alle 10,30:

#### 1. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 635. — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo (*approvato dal Senato*) (2187).

— *Relatore:* Cattanei.  
(*Relazione orale*).

S. 998 — Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984 (*approvato dal Senato*) (2381).

— *Relatore:* Cattanei.  
(*Relazione orale*).

2. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge:*

S. 1011 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR (*approvato dal Senato*) (2389).

— *Relatore:* Alibrandi.

#### 3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1011 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'Ente EUR (*approvato dal Senato*) (2389).

— *Relatore:* Zampieri.  
(*Relazione orale*).

#### 4. — *Discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del commissario straordinario per la realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità (2155);

D'INIZIATIVA POPOLARE — Iniziative contro lo sterminio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di sviluppo (10);

D'INIZIATIVA POPOLARE — Iniziativa contro lo sterminio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di sviluppo anche attraverso l'immediato adeguamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo alle direttive della risoluzione n. 2626 del 24 ottobre 1969 delle Nazioni Unite (11);

BONALUMI — Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo (453);

PICCOLI ed altri — interventi urgenti e straordinari diretti ad assicurare nel 1984, e comunque entro 12 mesi, la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione e dal sottosviluppo nelle regioni dei paesi in via di sviluppo dove si registrano i più alti tassi di mortalità (1433);

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

---

NAPOLITANO ed altri — Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (1511);

GUNNELLA ed altri — Norme per la lotta contro la fame nel mondo (1551);

DE MICHELI VITTURI ed altri — Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari d'emergenza aventi il carattere della eccezionalità (1560);

BASLINI E PATUELLI — Norme relative agli interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo (1576);

FORTUNA E LENOCI — Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia

con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114).

— *Relatore*: Bonalumi.  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 18,55.**

**Ritiro di documenti  
del sindacato ispettivo**

*I seguenti documenti sono stati ritirati dal presentatore: interrogazioni a risposta scritta Tremaglia nn. 4-06685 e 4-06686 del 26 novembre 1984.*

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

*DOTT. CESARE BRUNELLI*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 20,40.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TRAMARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali misure intende prendere al fine di porre il giusto rimedio all'incredibile situazione creatasi nella scuola, dove ancora una volta, ma ormai è più una consuetudine, ogni legge proposta per quanto buona in teoria, viene vanificata a causa delle croniche mancanze di un'amministrazione che non si è mai imposta una reale programmazione del personale.

L'interrogante si riferisce ai ricorsi presso il TAR presentati da migliaia di ex-precari che dopo 10-12 anni di insegnamento, si sono visti sottrarre, a causa di un'abnorme circolare ministeriale, dai vincitori del concorso ordinario la possibilità di avere l'assegnazione definitiva, pur avendo superato il concorso riservato, previsto dalla legge n. 270. Considerato che la legge deve essere applicata, l'interrogante esprime la sua perplessità sulla palese ingiustizia che si è venuta a creare tra gli ex-precari delle medie inferiori e quelli delle medie superiori, poiché da una parte i concorsi ordinari sono già conclusi, mentre dall'altra sono ben lontani dalla conclusione; i primi docenti cioè stanno già perdendo le cattedre, i secondi invece con buone probabilità si potranno sistemare con maggiore comodità. (5-01326)

PASTORE, CASTAGNOLA E TORELLI. — *Ai Ministri della sanità e per l'ecologia.* — Per conoscere - premesso che:

a) esistono nei territori comunali di Magliolo (Savona) e di Tovo San Giacomo (Savona) due discariche a cielo aperto destinate allo smaltimento di rifiuti solidi urbani;

b) in tali discariche vengono altresì immessi rifiuti industriali di incerta pro-

venienza e di non precisata natura e comunque altamente inquinanti;

c) da circa un mese sono stati dichiarati, da parte del sindaco di Pietra Ligure (Savona), inquinati e pertanto non utilizzabili sei pozzi destinati all'approvvigionamento idrico della città di Pietra Ligure;

d) tali pozzi sono ubicati nei pressi del Torrente Maremola, in cui sfociano, oltre che gli scarichi fognari urbani depurati dei comuni di Tovo San Giacomo, Magliolo e Giustenice, anche le acque reflue provenienti dalle discariche citate al punto a);

e) tali discariche determinano, con ogni probabilità, anche una contaminazione inquinante delle falde acquifere che alimentano i pozzi destinati all'approvvigionamento idrico;

f) la situazione odierna, di per sé assai critica, è destinata a peggiorare ulteriormente nella stagione estiva con conseguenze molto gravi per le popolazioni e per l'ambiente se, con assoluta urgenza, non verranno assunte idonee iniziative, rivolte a rimuovere le cause inquinanti;

g) è in atto un vasto movimento popolare nei comuni di Pietra Ligure, di Tovo San Giacomo e di Borgio Verezzi che chiede, anche attraverso petizioni di massa, la chiusura delle discariche sopra citate e la bonifica del territorio compromesso, oltre che gli opportuni interventi sulle falde acquifere -

1) quali provvedimenti hanno intrapreso o intendano intraprendere, in unità di intenti con la regione Liguria e con gli enti locali interessati, per ovviare ai gravi inconvenienti descritti in premessa;

2) quale sia l'origine e la natura degli scarichi urbani ed industriali immessi nelle discariche sopra citate;

3) se le procedure seguite per la messa in opera delle discariche citate in premessa siano conformi rispetto alle disposizioni legislative nazionali e regionali e rispetto alle convenzioni a suo tempo sottoscritte dai comuni. (5-01327)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

VIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se rispondono al vero le « voci » di un passaggio dell'Azienda Aravio dal gruppo Alfa Romeo al Gruppo « Aeritalia », se tale passaggio avviene prima ancora della adozione del nuovo « piano strategico » dell'Alfa, e, se avviene, a quali condizioni finanziarie;

se tale passaggio non debba più propriamente essere oggetto di una informazione quanto meno sindacale nel rispetto

di corrette relazioni industriali, ma anche di un esame quanto mai attento — date le caratteristiche proprie dell'Aravio — delle implicazioni produttive che si pongono per il gruppo Aeritalia e dell'adozione di orientamenti conseguenti, diretti ad assicurare un ruolo e ancor più una sicura prospettiva di sviluppo dell'Azienda Aravio;

se sono previsti altri « passaggi » o cessioni di aziende e di imprese collegate e controllate dall'Alfa Romeo ad altri gruppi pubblici o privati. (5-01328)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**GORLA E RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che risulta che siano stati presentati vari esposti, tra cui uno di un collegio arbitrale, alla procura della Repubblica di Ancona ed alla procura della Corte dei conti, con i quali sono stati evidenziati gli ingenti danni patrimoniali patiti dal comune di Ancona, a causa della negativa gestione della costruzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani in località Bolignano di Ancona, costruzione non portata a termine ed il cui cantiere risulta da tempo praticamente abbandonato, con grave deterioramento di ogni materiale ivi esistente (di cui parti di sofisticati e costosissimi manufatti) —:

se la procura della Corte dei conti abbia o meno già attivato — onde individuare le responsabilità contabili — attività istruttoria, anche al fine di accertare con urgenza i valori dei manufatti esistenti, non sembrando attendibili le risultanze in proposito di un lodo arbitrale, impugnato, fra l'altro, da entrambe le parti (comune di Ancona e ditta appaltatrice);

se, in proposito, risulti al Governo che la procura della Repubblica di Ancona e la pretura di Ancona, ciascuna per quanto di competenza, abbiano informato la procura della Corte dei conti dei danni patrimoniali e degli altri fatti contabilmente rilevanti da loro accertati. (4-07099)

**TRAMARIN.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se corrisponde al vero la notizia riportata dalla stampa locale che il pretore di Montagnana dottor Giampaolo Schiesaro ha inviato una comunicazione giudiziaria ai negozianti di Montagnana per la protesta del 23 ottobre e agli artigiani di Masi e Castelbaldo per quella del 26

novembre in cui si ipotizza il reato di cui all'articolo 504 del codice penale;

quale fondamento legale ritiene possa avere tale procedimento oltre la zelante applicazione della legge;

se non ritenga dover intervenire, nell'ambito delle sue competenze, per chiarire la situazione, in particolare alla luce delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo il Convegno promosso dal Centro Lunigianese di studi giuridici di Pontremoli. (4-07100)

**GUALANDI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza che i contenuti dell'ipotesi di accordo proposta dall'ENI e dall'ENI-Savio ai sindacati penalizzano pesantemente, in termini produttivi ed occupazionali, soprattutto la Cognetex e la realtà economica ed occupazionale della zona di Imola;

se risulta che siano stati promessi contributi ad alcune aziende locali, nel caso coprissero il loro *turn-over* assumendo operai ed impiegati della Cognetex;

quali interventi ed impegni urgenti intende assumere, nei confronti della Cognetex di Imola, per assicurare sul piano produttivo, con investimenti certi, un potenziamento delle macchine per il sintetico, un organico rilancio dei filatoi cotone e lana e un decollo qualificato della Sapri SpA; unitamente a produzioni integrative che garantiscano una riconversione che punta allo sviluppo ed alla piena occupazione;

se non ritenga utile garantire che comunque qualsiasi intervento e contributo al tessuto economico locale, per produzioni integrative e nuovi posti aggiuntivi, debba avvenire sulla base di precisi progetti produttivi (escludendo disorganiche e clientelari manovre) con la partecipazione ed il controllo dei sindacati su ogni eventuale soluzione di mobilità esterna allo stabilimento. (4-07101)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, quando verrà messa in pagamento la pensione di vecchiaia del signor Candida Giuseppe, nato il 27 febbraio 1922 a Floridia (Siracusa) e residente a Worms (Germania Federale), Mainzerstr. 67, per la quale l'INPS di Siracusa, protocollo n. 96606/VO, comunicava l'accoglimento e la messa in liquidazione da parte della sede centrale dell'istituto con decorrenza dal 1° marzo 1982. (4-07102)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando verrà messa in pagamento negli U.S.A. la pensione n. 80000/517 ctg. VR. della quale è titolare la signora Lungavi Serafina, nata nel 1905 a Bisaccia, che inoltrò domanda di trasferimento tramite il Consolato italiano di New York alla sede dell'Istituto di Avellino. (4-07103)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se, a fronte delle esigenze dei connazionali residenti in Francia nel Dipartimento del Basso Reno i quali stanno promuovendo una petizione in proposito, la iniziativa del Console Generale d'Italia di Metz di tenere una permanenza consolare settimanale a Strasburgo, non possa essere portata a bisettimanale magari ospitata presso la Legazione italiana al Consiglio d'Europa. (4-07104)

BENEVELLI, BIANCHI BERETTA E GRADI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a) in data 17 ottobre 1984 la direttrice didattica del secondo circolo di Suzzara (Mantova) dottoressa Marisa Marchi, richiedeva al sindaco del comune di Suzzara di «regularizzare» la posizione delle scuole dell'infanzia a gestione comunale allo scopo di consentire ai genitori dei bambini frequentanti le predette scuole di esercitare il diritto di elettorato attivo

e passivo, in occasione del rinnovo degli organi collegiali della scuola, e questo sulla base di normative risalenti al regolamento della istruzione elementare n. 1297 del 1928;

b) il sindaco di Suzzara rispondeva con lettera in data 26 ottobre 1984, manifestando tutto lo stupore dell'amministrazione comunale per tale iniziativa, in particolare sottolineando il fatto che per un difetto burocratico sul quale fra l'altro era possibile esprimere valutazioni anche diversificate, si rischiava di mettere in pericolo l'esercizio democratico nel diritto al voto sancito dalla più recente legislazione dello Stato. Nel frattempo comunque il comune provvedeva a produrre tutte le certificazioni richieste;

c) il 29 novembre 1984 la dottoressa Marchi dava il seguente giudizio sulla documentazione sollecitamente inviatale:

« Dall'esame dei documenti presentati da codesta amministrazione comunale relativamente alla richiesta in oggetto, la scrivente prende atto della buona volontà dimostrata da codesta amministrazione per regolarizzare la situazione, ma onde evitare indebite assunzioni di responsabilità non può fare a meno di far presente che:

1) vista la normativa in materia, può rilasciare regolare autorizzazione al funzionamento solo per le scuole di Salletto e Brusatasso (che sono frazioni del comune di Suzzara);

2) per la scuola di Riva il certificato sanitario è stato rilasciato sotto condizione: non è possibile rilasciare autorizzazioni al funzionamento condizionate;

3) per la scuola di via Cadorna, Roncobonoldo e Tabellano (queste ultime due frazioni del comune di Suzzara) la presenza di insegnanti con nomina non approvata dal provveditore perché in possesso di titolo di studio (diploma di Istituto magistrale) non perfezionato da abilitazione che si consegue con la partecipazione a un concorso di scuola materna statale, impedisce il rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

4) per la scuola di via Lambrakis vi ostano due condizioni:

a) la presenza di insegnanti con nomina non approvata dal Provveditore, come al punto 3;

b) l'agibilità rilasciata in via "provvisoria": non è possibile rilasciare autorizzazione al funzionamento "provvisorio" »;

d) al termine di tale assurda vicenda sono stati impediti al voto numerosissimi cittadini con una patente violazione della legislazione in vigore, che promuove e tutela la partecipazione democratica dei cittadini alla vita della scuola;

e) il 14 dicembre 1984 la dottoressa Marchi diffondeva ai genitori cui era stato precluso l'esercizio del diritto di voto un suo comunicato, con il quale imputava alle carenze dell'amministrazione comunale di Suzzara la responsabilità di tale incresciosa situazione -:

1) quali provvedimenti urgenti intende assumere perché a Suzzara sia garantito a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto per il rinnovo degli organi collegiali della scuola, anche in accoglimento dei ricorsi già presentati da alcuni cittadini interessati;

2) quali orientamenti intende assumere al fine di evitare che assurdamente vengano esasperate conflittualità tra amministrazione periferica della scuola e gli organismi di autonomia. (4-07105)

**BONETTI MATTINZOLI E ZANINI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che in data 17 marzo 1979 il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie della Corte dei conti ha trasmesso, per un supplemento d'istruttoria, al Ministero della difesa la pratica di pensione n. 508/79 intestata al signor Briccoli Vittorio e che alla data di oggi non risulta esservi alcuna risposta -

quali sono le ragioni di tale ritardo e a che punto è la suddetta pratica. (4-07106)

**SAMA, FITTANTE, AMBROGIO, FANTO E PIERINO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che le carrozze adibite a trasporto passeggeri sulla linea Reggio Calabria-Bari, e in modo particolare sulla tratta Crotone-Reggio Calabria e Crotone-Metaponto, sono prive di riscaldamento;

se risponde al vero quanto denunciato dalle locali organizzazioni sindacali che ogni anno con l'approssimarsi della stagione invernale scompaiono dal compartimento di Reggio Calabria i locomotori del gruppo 445, gli unici idonei ad erogare con sufficienza il riscaldamento nelle vetture e al loro posto compaiono i locomotori del gruppo 341, sprovvisti di caldaia a vapore per erogare il riscaldamento;

se - tenuto conto che ciò, in aggiunta ad altri gravi inconvenienti quali quelli di avere su questa linea il più antiquato e squassato materiale rotabile, di avere delle linee sulle quali perfino i rapidi viaggiano alla velocità delle lumache, di avere insomma quanto di peggio le ferrovie dello Stato possono offrire agli utenti, non fa che aggravare le condizioni di disagio in cui sono costretti a viaggiare i passeggeri che spesso protestano e reagiscono nei confronti del personale di servizio, che ovviamente non ha nessuna responsabilità di tutto questo - non ritenga urgente adottare tutti quei provvedimenti per rimediare in parte a tale situazione, in attesa tra l'altro che vengano affrontati e risolti gli annosi problemi dell'elettificazione e raddoppio della linea ionica Reggio Calabria-Bari, del suo potenziamento e sviluppo da tempo previsti nei programmi delle ferrovie e mai realizzati. (4-07107)

**SAMA.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che:

il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), con un finanziamento di 3

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

miliardi di lire ottenuto dalla regione per la realizzazione di un porto turistico a Punta delle Castella è riuscito a costruire solo il molo foraneo;

l'opera è da tempo incompleta per insufficienza di fondi;

tutti i tentativi operati dal comune per ulteriori finanziamenti, compresa l'acensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, si sono rivelati infruttuosi;

allo stato vi è la necessità di completare i lavori, anche per evitare che il mare possa distruggere, come sta già avvenendo, quanto già costruito;

la realizzazione di tale opera si rende urgente, considerato tra l'altro che non vi sono altri porti turistici su tutta la costa ionica, da Taranto a Reggio Calabria;

il porticciolo interessa una vasta zona costiera, molto importante dal punto di vista turistico in cui si trovano una serie di insediamenti turistici, frequentati d'estate e d'inverno, quali la « Valtur », la « SIAR », il « Club Mediterranée » e un « hinterland » che comprende la vicina Sila, con i villaggi « Palumbo », « Racise », « Mancuso », « Camignatello Silano » e i famosi laghi « Ampollino », « Arvo », « Cecilia » etc. nonché i pochi chilometri che la dividono dall'aeroporto di S. Anna;

occorrono per il completamento dell'intera struttura opere di sbanchinamento, attracchi, collegamento terraferma-centro abitato, servizi, rifornimenti e piccole riparazioni per un importo previsto di cinque miliardi circa -

se ritengano possibile ed opportuno un intervento finalizzato al completamento di tale porto e quali provvedimenti in tal senso intendono adottare. (4-07108)

JOVANNITTI E POLIDORI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi i magistrati della procura di Milano hanno emesso un man-

dato di cattura nei confronti di Ettore Bernabei ex direttore generale della RAI ed attuale presidente dell'ITALSTAT;

lo stesso mandato di cattura è stato notificato al Bernabei presso una clinica romana, « Villa Flaminia », dove è ricoverato per i postumi di una operazione e dove, stando alle notizie di stampa, si paga una retta di 250.000 lire al giorno;

il 17 dicembre il procuratore Luigi De Ruggiero, che all'inizio delle indagini aveva affiancato come pubblico ministero il giudice istruttore Gherardo Colombo, ha deciso di abbandonare l'inchiesta per divergenze di opinione -

se sono a conoscenza del fatto che, oggi, 18 dicembre nel corso del GR 2 delle ore 7,30 l'ignoto lettore di notizie commentando l'avvenimento ha definito « sconcertante » l'arresto del dottor Bernabei, indicato come persona che, nei quattordici anni di direzione ha rappresentato « per tutti noi della RAI » un punto di riferimento certo sia per la correttezza che per la moralità;

se non ritengano che definizioni ed apprezzamenti così espressi da parte di un mezzo di diffusione di massa costituiscano:

1) una indebita interferenza nei confronti dell'operato della magistratura milanese;

2) una untuosa e deprecabile manifestazione di servilismo nei confronti di chi per quattordici anni ha usato un servizio pagato con il pubblico denaro ad esclusivo vantaggio della DC, operando la più ostinata discriminazione nei confronti dei giornalisti non allineati ed un furto continuo di verità e di obiettività a danno di milioni di utenti. (4-07109)

SPATARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

a) è da tempo pendente presso il tribunale amministrativo della Sicilia un ricorso presentato da numerosi candidati del concorso magistrale ordinario, indetto in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

base all'ordinanza ministeriale n. 269 del 3 settembre 1982, contro il Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione e contro il provveditore agli studi *pro tempore* di Palermo per l'annullamento della graduatoria dei vincitori del concorso, in quanto non sono stati valutati i titoli vantati dai ricorrenti alla riserva prevista dalla legge n. 482 del 1968;

b) stante ai ricorrenti sono state violate una serie di leggi e di norme che regolano la materia e in particolare: l'articolo 97 della Costituzione e la legge n. 482 del 1968; l'articolo 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; la tabella di valutazione dei titoli allegata all'ordinanza ministeriale n. 269 del 3 settembre 1982, etc. -

se non si ritiene di avviare un'indagine amministrativa per accertare la regolarità o meno dei fatti denunciati dai ricorrenti e, in caso di accertate irregolarità, di annullare la graduatoria dei vincitori del concorso in questione, denunciandone le responsabilità alla autorità giudiziaria, e garantire il riconoscimento pieno del diritto dei candidati ricorrenti al posto di lavoro. (4-07110)

SPATARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

a) all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento si è venuta a creare una situazione ormai insostenibile sotto il profilo dei rapporti fra direttore e rappresentanza sindacale della CGIL, con grave pregiudizio per i diritti di libertà sindacale e per il buon andamento dell'Ufficio;

b) come denunciato da una lettera aperta della Federazione comprensoriale lavoratori funzione pubblica della CGIL il sopraddetto ufficio è investito da « disfunzioni e disservizi derivanti da una pessima organizzazione del lavoro e perfino da gravi carenze igienico-sanitarie » -

1) quali interventi si pensa di svolgere per riportare ordine e funzionalità al-

l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento e per ristabilire una correttezza di rapporti fra direttore e rappresentanza sindacale della CGIL, i cui esponenti aziendali sono stati sottoposti a pressioni e condizionamenti anomali e illegali da parte della direzione sulla base di comportamenti persecutori e discriminatori;

2) se corrisponde al vero la notizia secondo la quale il direttore di detto Ufficio abbia inviato lettere alle autorità superiori, nelle quali sono contenuti attacchi ed accuse ingiustificate contro i rappresentanti sindacali CGIL e richieste di misure disciplinari e di trasferimenti nei loro confronti.

L'interrogante auspica una risposta sollecita e puntuale al fine di potere tranquillizzare i lavoratori sottoposti a questo incredibile stato di cose e interventi idonei, capaci di riportare un ufficio così importante alla sua normale e serena funzione. (4-07111)

SPATARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

a) nel corso degli ultimi anni sono state realizzate o risultano in corso opere di ammodernamento della strada statale n. 118 lungo il percorso Agrigento-San Stefano Quisquina e per il completamento di tale importante arteria appare indispensabile la progettazione e il finanziamento del tratto Raffadali-fiume Platani;

b) l'ammodernamento dell'intero tratto della strada statale n. 118 da Agrigento a San Stefano Quisquina favorirebbe le penetrazioni e lo sviluppo sociale ed economico di una vasta area della provincia di Agrigento, consentendo un più rapido collegamento fra le zone interne e montane e la fascia costiera agrigentina -

quale intervento s'intende svolgere al fine di sollecitare l'ANAS ad accelerare i lavori di progettazione del tratto Raffadali-fiume Platani;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

sc non si ritiene di prevedere un congruo finanziamento per l'ammodernamento del sopracitato tratto e di altri non ancora coperti dall'intervento ANAS. (4-07112)

**MANCUSO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, intestata al signor Chiechio Salvatore, nato a Centuripe (Enna) il 29 luglio 1931 e ivi residente in via Alfieri n. 9, in servizio presso l'USL n. 35 di Catania, che ha inoltrato la relativa istanza in data 6 febbraio 1984, protocollo n. 5036.

L'interrogante fa presente che l'interessato ha provveduto a trasmettere alla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la fotocopia autenticata del libretto personale dell'INPS dal quale risultano i periodi assicurativi per i quali si chiede la ricongiunzione presso la CPDEL. (4-07113)

**MANCUSO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi che ritardano, a distanza di oltre sette anni, la definizione della pratica relativa alla concessione di un brevetto per modello industriale, intestata al signor Finocchiaro Alfio, nato a Centuripe (Enna) l'11 aprile 1918 ed ivi residente in via G. Fiorenza n. 71.

L'interrogante fa presente che il verbale di deposito della relativa domanda, redatto dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Enna risale al 2 giugno 1977, numero di posizione 11101-B/77, e che da quella data l'interessato non ha ricevuto, nonostante reiterati solleciti, notizie in merito. (4-07114)

**SATANASSI E SERAFINI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

l'Arrigoni S.p.A. con sede in Cesena è da tempo commissariata ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 (legge Prodi);

trattasi di una fra le più importanti industrie agroalimentari italiane ed europee, attualmente in grave crisi che ne minaccia la definitiva chiusura con prevedibili gravi conseguenze per l'economia emiliana romagnola;

una società cooperativa aderente alla Lega nazionale delle cooperative ha di recente manifestato interesse all'acquisto dell'intera struttura produttiva presentando validi programmi di ristrutturazione e rilancio, tali fra l'altro da assicurare congrui livelli di occupazione;

tali programmi potranno concorrere alla costruzione di una politica agroindustriale a scala regionale e nazionale conforme alle scelte strategiche del piano agricolo nazionale e dei piani regionali e di zona;

il commissario straordinario della S.p.A. Arrigoni sta valutando l'offerta per proporla in tempi brevi agli organi della gestione commissariale e al Ministero dell'industria -

quali iniziative e quali comportamenti intende assumere al fine del buon esito della trattativa per consentire alla « Arrigoni » di riconquistare il prestigio di un tempo in un rapporto diretto ed immediato coi produttori agricoli entro un quadro compatibile con le scelte strategiche agroindustriali del nostro paese. (4-07115)

**PASTORE, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI E MIGLIASSO.** — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

a) il decreto ministeriale 18 maggio 1984 del Ministro della sanità concernente « Nuovo schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa », all'articolo 13, prevede che le rette da corrispondere ai centri di recupero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

vengano determinate annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, previa trattativa tra Ministero della sanità, Ministero del tesoro, Ministero del lavoro, Regioni, ANCI, UNCM ed associazioni maggiormente rappresentative dei centri di riabilitazione;

b) il Ministero della sanità ha costituito una commissione, comprendente le rappresentanze sopra citate, per la definizione degli *standards* riabilitativi e dei relativi costi;

c) gli *standards* elaborati sono stati comunicati con lettera circolare alle regioni da parte del Ministero della sanità in data 7 giugno 1984;

d) il lavoro della Commissione per la definizione degli *standards* delle prestazioni e delle relative rette non ha potuto tradursi in atto legislativo per la mancata presenza del rappresentante del Ministero del tesoro ai lavori della Commissione;

e) il rappresentante del Ministero del tesoro, sentito al riguardo, ha manifestato l'esigenza di dover ulteriormente approfondire l'argomento con riferimento alle disponibilità di bilancio dello Stato ed anche in relazione alla natura e consistenza dei costi evidenziati nell'ipotesi di accordo;

f) in ogni caso il rappresentante del Ministero del tesoro, di fronte alle rimozioni manifestate da tutti i soggetti interessati al problema, si era impegnato a fornire una risposta concreta entro e non oltre il 30 giugno 1984;

g) tale impegno è stato totalmente disatteso dal rappresentante del Ministero del tesoro -

1) quali iniziative intendano intraprendere per dare, sia pure con colpevole ritardo, attuazione al dispositivo previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale 18 maggio 1984, tenendo conto che le rette attualmente corrisposte appaiono nettamente insufficienti a garantire la copertura dei costi di esercizio in specie per quei centri che vogliono mantenere alti e qualificati i livelli delle prestazioni riabilitative;

2) quale politica socio-sanitaria intendano perseguire, atteso che, a giudizio degli interroganti, l'impegno governativo, in tema di riabilitazione e di recupero, diventa, ogni anno, sempre più carente, mentre, al contrario, una corretta politica riabilitativa, rivolta al raggiungimento dell'autonomia personale e sociale dei cittadini handicappati, dovrebbe condurre ad un risparmio economico per lo Stato e ad una giusta valorizzazione della personalità di ogni cittadino. (4-07116)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, del signor Claudio Lagorio, nato ad Urbe (Savona) il 24 dicembre 1924 e residente a Savona, via Garroni 8/4 (numero di posizione 447933).

L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessato risale al 15 luglio 1983 e che da quella data egli non ha ricevuto alcun cenno di riscontro da parte dei competenti uffici ministeriali. (4-07117)

COLONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere -

premesso che con l'entrata in vigore del nuovo orario delle ferrovie dello Stato è stato deciso di istituire per talune relazioni di traffico dei collegamenti cadenzati *intercity*;

considerato che tale nuovo modello di orario, se da un lato va visto con favore in quanto prevede l'adozione di collegamenti veloci, dall'altro viene a creare una situazione di emarginazione per Trieste, che vedrà diminuiti nettamente i collegamenti diretti con Milano passando dalle dieci coppie attuali a solo quattro -

se intende promuovere un riesame della questione che, pur nel quadro del potenziamento del servizio predisposto dalle ferrovie dello Stato, salvaguardi l'esigenza della città di Trieste di usufruire di collegamenti ferroviari adeguati. (4-07118)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

RONZANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

premessò che:

1) presso la stazione delle ferrovie dello Stato di Biella San Paolo esiste un ufficio transiti delle poste di Biella attraverso il quale passano le corrispondenze e i pacchi da e per Biella e il circondario;

2) tale ufficio è del tutto inadeguato tant'è che la consegna e il ritiro della corrispondenza e dei pacchi vengono effettuati al di fuori dei locali e precisamente nella piazza della stazione con tutti i problemi di sicurezza che questo comporta dato che nei dispacci vi sono le sovvenzioni per gli uffici del circondario;

3) che inoltre l'ufficio è sprovvisto di ripari e, in caso di maltempo, il personale è costretto a lavorare in condizioni di grave disagio e la corrispondenza e i pacchi vengono danneggiati dalla pioggia e dalla neve;

considerato:

1) che esiste un progetto elaborato dalla Direzione provinciale delle poste di Vercelli, il quale prevede la costruzione di due pensiline per la cui installazione è necessaria l'autorizzazione del comune di Biella e del Compartimento ferroviario di Torino i quali hanno posto dei vincoli che limitano l'ampiezza delle pensiline cosicché, qualora dovesse realizzarsi, l'intervento risulterebbe insufficiente;

2) che da tempo il sindacato sollecita la costruzione di ripari sufficientemente ampi e la realizzazione di un ufficio transiti in grado di risolvere i problemi della sicurezza, di cui è responsabile il personale ivi applicato —

cosa intenda fare per consentire la installazione di pensiline in grado di assicurare lo svolgimento dei lavori e per dotare l'ufficio transiti di Biella di locali adeguati. (4-07119)

SODANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde al vero che l'AAAVTAG ha affidato a trattativa privata l'intera manutenzione dei propri impianti alla ditta Ciset per un importo totale di circa 75 miliardi.

L'interrogante desidera altresì conoscere — nel caso tale fatto risponda a verità —:

1) se tale politica di appalto totale corrisponda alle finalità per le quali è stata costituita l'Azienda e sia compatibile con quel minimo di capacità tecniche specifiche che l'Azienda deve conservare anche solo per l'efficacia delle attività contrattuali di appalto del servizio;

2) se nel caso ricorrano i termini della trattativa privata, ovvero se esistano altre imprese, anche a partecipazione statale, in grado di prestare gli stessi servizi quali ad esempio le ditte che già operano nello stesso campo per AMI, e per altre amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici e privati, quali RAI, Telefoni, Poste, etc.;

3) se comunque tali termini di privativa ricorrano per tutte le lavorazioni previste da tali contratti ovvero per la parte maggiore di queste;

4) se tale dipendenza da un unico fornitore non comprometta l'AAAVTAG in un rapporto di dipendenza da interessi privati, tanto più grave, senza un confronto di mercato, se si considera che tali contratti con l'AAAVTAG costituirebbero oltre il 70 per cento dell'intero fatturato della Ciset;

5) se la scelta di appaltare tutta la manutenzione a ditta sia motivata solo dalla carenza di personale tecnico lamentato dall'azienda, e se tale condizione comporti in qualche modo la scelta della trattativa privata con unico concorrente;

6) che tipo di connessione esista tra tale scelta ed il passaggio dei beni dall'Aeronautica militare alla Azienda, atteso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

il fatto che a quanto pare la ditta CISET vanterebbe la memoria tecnica di tali impianti e comunque una accessibilità esclusiva agli stessi garantitagli da AMI e che tali contratti sono stati accesi dall'Aeronautica militare dopo la costituzione dell'Azienda e senza interpellare ufficialmente quest'ultima;

7) se è vero che l'AAAVTAG abbia affidato, sempre a trattativa privata, alla stessa CISET, anche la costruzione di nuovi impianti, quali il telecontrollo dei siti remoti per un importo di 5,5 miliardi.

L'interrogante desidera infine conoscere cosa intenda fare per porre rimedio a tale situazione sia in termini di direttive all'AAAVTAG che di esercizio delle potestà di controllo, ed in particolare per consentire una più ampia concorrenzialità nelle forniture all'Azienda e per rendere possibile l'acquisizione da parte della AAAVTAG del personale tecnico necessario, sia rimuovendo gli ostacoli alle procedure concorsuali sia ricorrendo, per il personale più esperto, a procedure straordinarie di assunzione anche in considerazione dello stato di cassa integrazione in cui versano varie aziende elettroniche nazionali, a Roma in particolar modo, e quindi della relativa disponibilità di personale qualificato. (4-07120)

VIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - al fine di conoscere la politica territoriale degli acquisti esterni al gruppo Alfa Romeo - se intende fornire una informazione documentata in termini di quantità e di valore, ripartiti tra Nord e Sud, degli acquisti operati nel corso degli anni '82, '83 e '84 dagli stabilimenti napoletani dello stesso gruppo, e ciò anche per verificare se e in quale misura vi sia stato - secondo informazioni pervenute all'interrogante - nel corso dell'ultimo anno un più accentuato ricorso negli acquisti alle aree settentrionali e una sostanziale ri-

nuncia a proseguire nel sia pure modesto iniziale avvio di una politica di acquisti nell'area napoletana e meridionale a seguito della grave decisione di trasferire la direzione degli acquisti e tutti i relativi uffici al nord, in contrasto, tra l'altro, con gli accordi sindacali realizzati appena lo scorso gennaio 1984. (4-07121)

CARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che a Pozzuoli, località Monterusciello, è stato avviato dal Ministero della protezione civile un programma edilizio per 20.000 vani al fine di reinsediare i cittadini puteolani che hanno avuto l'alloggio danneggiato dal noto fenomeno di bradisismo - se corrisponde al vero che:

le modalità di appalto dei lavori per la realizzazione di tale programma sono state espletate in condizioni di estrema celerità, delegando alle imprese che hanno ricevuto l'appalto la progettazione esecutiva degli immobili con il coordinamento dell'Università di Napoli;

non avendo il suddetto Ministero delegato specifici professionisti alla progettazione dell'intervento edilizio con possibilità di controllo di tutta la fase tecnica, ma le stesse imprese esecutrici dei lavori, le garanzie sull'idoneità tecnica della fase progettuale ed esecutiva sono delegate al solo istituto del collaudo in corso d'opera per i controlli specifici degli atti tecnici, amministrativi e della corretta esecuzione delle opere;

alla luce del recente fenomeno tellurico verificatosi nell'area puteolana in data 8 dicembre 1984 si è constatata la precarietà delle opere antisismiche progettate e realizzate dalle imprese con il coordinamento dell'Università di Napoli, come ha documentato la stampa cittadina, e tutti gli immobili in corso di realizzazione a Monterusciello risulterebbero

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

---

senza idonea concessione edilizia, paventando l'assurda possibilità che lo Stato, attraverso il Ministero della protezione civile, edifichi abusivamente opere edilizie;

i collaudatori nominati in corso di opera non possano espletare l'incarico ricevuto non avendo, nella documentazione tecnica, né la concessione edilizia, né le

relazioni del calcolo strutturale finora mai presentate dalle imprese appaltatrici;

se tutto questo corrispondesse al vero, quali provvedimenti intendano prendere affinché la realizzazione dei 20.000 vani non corra il rischio di essere sospesa per illegittimità di tutto il procedimento di attuazione seguito. (4-07122)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE**

**PETRUCCIOLI, POCHETTI, CERRINA FERONI, SANLORENZO, CRIPPA, GABBUZZI, CRUCIANELLI E SANDIROCCO.** — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere —

di fronte alla catastrofe di Bhopal che ha provocato lo sterminio di migliaia di persone, un esodo biblico, la devastazione del patrimonio naturale e zoologico di una intera regione, ravvisando in questa immane tragedia una delle più tremende manifestazioni di una politica di rapina e di sfruttamento delle popolazioni attanagliate dal sottosviluppo e dalla mancanza di lavoro da parte di grandi gruppi industriali internazionali incuranti di ogni più elementare rispetto per la vita umana e per la salvaguardia dell'ambiente;

in considerazione dei drammatici problemi sanitari, abitativi, di sopravvivenza e di lavoro apertisi per l'intera popolazione che ha abbandonato la città morta, e in considerazione dei pericoli gravissimi

insiti nella ripresa delle attività produttive nello stabilimento della Union Carbide —:

quali contatti il Governo italiano abbia preso con il Governo indiano al fine di proporre in questa tragica circostanza aiuti che possano servire ad alleviare le sofferenze delle popolazioni, sia a fornire tecnici e competenze per rispondere alle esigenze di sicurezza;

se il Governo abbia in animo e senta l'esigenza di sollevare, nelle competenti sedi internazionali, il problema della dislocazione di produzioni pericolose e ad altissimo rischio in paesi ad economia arretrata, per definire una normativa di garanzia alla quale sottomettere l'incosciente e cinico arbitrio che oggi domina incontrastato;

se e dove — memori della tragedia di Seveso — in Italia esistano insediamenti industriali che possano rappresentare una minaccia per la popolazione;

quali misure di controllo, di vigilanza, di sicurezza, di prevenzione, di informazione siano in atto in modo da escludere ogni possibilità di catastrofi simili a quella di Bhopal;

per quali motivi non sia ancora applicata in Italia la Direttiva CEE 24 giugno 1984 « sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ».

(3-01404)

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1984

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma